

CX.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 — Proposta del senatore Finali, relatore, in ordine agli emendamenti all'art. 6 dei senatori Cambray-Digny e Corte, rinviati ieri alla Commissione, ed approvazione dell'articolo stesso previa discussione alla quale prendono parte i senatori Errante, Cambray-Digny, Corte, Puccioni, Fusco, Rossi G., Sonnino, Delfico, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il relatore — Approvazione degli articoli 8 e 9, e dopo discussione dei due susseguenti 10 e 11 — Presentazione dei due progetti di legge, l'uno per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 concernente il Monte delle pensioni per gl' insegnanti nell'istruzione primaria, l'altro pel riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il presidente del Consiglio dei ministri. Più tardi intervengono i ministri delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865** » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « **Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865** » (N. 131).

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione dell'art. 6, e furono sveltii gli emen-

damenti proposti, di cui la Commissione poi chiese il rinvio per poterne riferire oggi al Senato. Prego quindi il signor relatore della Commissione di voler riferire intorno agli emendamenti che furono a lei rinviati ieri.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione si è oggi occupata nell'esame degli emendamenti, cominciando da quelli riguardanti l'art. 6, che ieri furono oggetto di discussione.

Sono due: uno dell'onor. Digny che consiste nel togliere il minimo della contribuzione che conferisce il diritto elettorale, anche per chi non sia iscritto nei ruoli delle tasse erariali, ma sia iscritto soltanto in qualunque dei ruoli delle diverse tasse dirette comunali; l'altro dell'onor. Corte, il quale propone che le donne iscritte nei ruoli delle contribuzioni dirette, cioè le erariali, di qualunque natura, godano il diritto di eleggere per mandato; ma che non siano eleggibili.

Riguardo all'emendamento dell'onor. Digny, la maggioranza della Commissione si è dichiarata contraria ad accoglierlo; riguardo a quello dell'onor. senatore Corte, si è invece dichiarata favorevole ad accoglierlo in massima, salvo la formola, che dovrebbe essere mutata.

Le ragioni tanto dell'una quanto dell'altra deliberazione sono le seguenti.

Quanto alla proposta dell'onor. Cambray-Digny, la maggioranza, pure riconoscendo che vi è una ragione di analogia nel togliere il minimo di contribuzione comunale, poichè non vi è alcun minimo di contribuzione erariale, osservava che queste tasse comunali talvolta scendono ad un minimo, perfino di cinquanta centesimi.

Si è inoltre osservato la possibilità di ingrossare artificiosamente, con delle iscrizioni per quote minime nei ruoli di imposte comunali, il numero degli elettori, contrariamente agli intenti della legge; salvo poi a dichiararle quote inesigibili. Perciò la maggioranza è d'avviso che non si debba approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Digny.

In quanto all'emendamento dell'onor. Corte, invece la maggioranza crede che si possa ammettere il voto elettorale amministrativo in favore delle donne; da esercitarsi però senza l'intervento personale di esse all'urna. Il diritto elettorale si esplica in due maniere, in due momenti: prima nel dare il voto per la costituzione dell'ufficio, e quindi nel dare il voto di elezione al Consiglio. L'onor. Corte crediamo non voglia concedere un diritto dimezzato, come sarebbe se le donne non avessero anche quello per la costituzione dell'ufficio.

Ma è parso che il modo indicato dall'onorevole Corte per esercitare il voto, cioè il mandato, apra l'adito a vari inconvenienti; ad uno sopra tutto, cioè che il mandato possa esser dato ad uno che già sia elettore, per modo che una persona sola venga investita della facoltà di dare parecchi voti. E questo inconveniente può andare fino ad un segno molto largo, molto lontano, impreveduto dal proponente; e sarebbe che un procacciante potesse facilmente rendersi mandatario di molte donne censite, e così concorrere all'urna con un numero notevole di voti, e rendersi quasi arbitro e padrone dell'elezione, cominciando dall'eleggere se stesso.

Perciò la maggioranza della Commissione, accettando in massima l'emendamento dell'onorevole Corte, lo modificherebbe nel modo che io leggerò, perchè non c'è stato tempo di comunicarlo alla Presidenza, e tanto meno di stamparlo.

Osservo però che, nel concedere il diritto alle donne di dare il voto, bisogna ovviare all'incongruenza di non dar loro un doppio diritto di voto, perchè siccome la legge attuale in determinati casi concede alla donna di far valere il proprio censo in favore del marito, e del figlio, così rimanendole quel diritto e dandole poi un altro diritto personale di voto, le si verrebbe a concedere non una comunanza di diritti, ma un privilegio.

Su questo complesso di considerazioni si basa la formola che la maggioranza della Commissione propone al Senato, ed è la seguente:

« Le donne non colpite da alcuna delle eccezioni dell'art. 10 (o meglio 11), in quanto le possono riguardare, e che provando di pagare annualmente una contribuzione diretta di qualunque natura, non siasi valute della facoltà accordata dagli articoli 21 e 22 della legge attuale, possono venire ammesse a votare nelle elezioni amministrative, in quel modo, che, senza intervento personale, sarà determinato dal regolamento; ma non saranno però eligibili ».

Senatore ERRANTE. Chiedo di parlare.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Io ho chiesto di parlare sui due emendamenti, ma per ora mi limiterò al primo, quello cioè che riguarda l'art. 6 con l'aggiunta di cui darò lettura...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Fino a ieri noi ci trovavamo in questa condizione che l'art. 6 era scritto come fu adottato dalla Camera dei deputati:

« Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 4, coloro che provano di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tassa comunale », ed a fianco si leggeva *identico*.

La nostra Commissione aveva dunque creduto di doverlo approvare nel senso in cui sta scritto. Che cosa fa il nuovo emendamento?

Invece di limitarlo per qualunque siasi somma,

per coloro i quali pagano contribuzioni dirette di qualunque natura, si amplia in modo molto elastico e sovrabbondante in favore di coloro « che provano di pagare annualmente una contribuzione diretta di qualunque natura, o di contribuire alle tasse comunali di famiglia, o sul valore locativo, o sul bestiame, o sulle vetture, o sui domestici, o sugli esercizi, o sulle rivendite », e per qualsiasi benchè minima somma.

Con questa latitudine immensa sarebbe stato meglio di non ammettere il principio della proprietà, che rimane derisorio.

Questo emendamento ha una grande importanza, perchè, tranne quella sola condizione che rimane sempre e per cui io più volte ho vivamente combattuto, del saper leggere e scrivere, tutti andrebbero a votare, e si avrebbe una specie di suffragio universale. Imperocchè pagare 50 centesimi all'anno per una qualsiasi di queste categorie è la cosa più facile; ed in questo caso domanderei quale garanzia si avrà in difesa dei veri proprietari.

Quando in questa Assemblea si discusse la legge politica, gli emendamenti vennero, direi quasi, in senso conservatore, per la ragione che si credeva che anche alla proprietà si dovesse dare un qualche valore nella rappresentanza nazionale.

Ora, se questa idea ha molta influenza anche nelle elezioni politiche, ne ha molto più ove trattasi di elezioni comunali.

Nelle elezioni comunali direi che l'impulso si vede immediatamente, e può riuscire fatale. Chiunque si troverà nei comuni che paghi 50 centesimi annuali - e chi nol sarà per qualsiasi motivo? - costui verrà ammesso al voto, come colui il quale paga l'imposta diretta, ed è un vero proprietario.

Credo sinceramente, come reputo, anche la maggioranza della Commissione, che il reddito delle 5 lire era un limite minimo e che non si debba diminuire; senza ciò si precipita a quel suffragio universale a cui l'onor. ministro diceva che non voleva affatto ricorrere immediatamente e di salto, e per questo motivo la maggioranza della Commissione sta ferma nel suo proposito.

La minoranza invece vorrebbe quest'aggiunta, le cui conseguenze ho cercato di spiegare quanto meglio ho saputo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, io persisto a sostenere il mio emendamento.

Le obiezioni che mi oppone la maggioranza della Commissione, me lo consentano i miei colleghi, mi sembra che in pratica non abbiano molto valore.

Ricordiamoci che noi abbiamo votato un articolo, il quale conferisce il diritto elettorale non solo a tutti quelli che hanno fatto o faranno la seconda elementare, ma eziandio a tutti quelli che, due o tre anni fa, hanno provato dinanzi un notaio di saper, bene o male, scrivere una pagina.

Evidentemente saranno pochi i casi d'individui che pagano meno di 5 lire al comune, e che vogliono essere elettori e sappiano leggere e scrivere, che non si siano presentati a fare questa pagina; perciò lo spero, il fantasma che vi solleva davanti l'onor. preopinante, della immensità del numero di persone che verrebbero ad introdursi nelle liste col mio emendamento, si riduce a poche eccezioni, e queste eccezioni non posso lasciarle passare senza richiamarci sopra l'attenzione del Senato: imperocchè accadrà pur troppo che qualcuno che paga 4 lire di tassa di famiglia e non abbia per l'appunto fatto la seconda elementare, non sia stato iscritto secondo l'art. 100.

E voi avrete lo sconcio che vi sarà un uomo, che pagherà 4 lire di tassa di famiglia in una piccola borgata, e che avrà una posizione non infima, ma non sarà elettore e si vedrà passare innanzi quello che, avendo fatto quella tale pagina, è sempre un nullatenente e non ha affatto interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.

Io dunque raccomando questa quistione al Senato; si tratta di una quistione di giustizia, la quale si applicherà in fatto a pochissime persone, ma che pure sono cittadini ed hanno diritto che il legislatore si occupi anche di loro.

Per conseguenza, giacchè l'onorevole ministro ieri mostrò di far buon viso a questo emendamento, e poichè ho la speranza che il Senato vorrà persuadersi che conviene rendere questa giustizia, io persisto a sostenerlo e prego il Senato di accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Corte.

Senatore CORTE. Signori senatori, non è necessario che io vi ripeta ora che la tendenza ad un'eguaglianza maggiore nella società è l'applicazione di un fenomeno che tutti conoscono. Nella società moderna, filosoficamente cristiana e democratica, esiste la tendenza di equiparare sempre più le donne agli uomini nei loro diritti e nei loro doveri. L'antico concetto dei popoli pagani ed asiatici di considerare le donne come mancipio dell'uomo non può essere ammesso da noi.

La mia proposta era però più semplice e io mi contentava che si riconoscessero nelle donne i diritti che loro dà il censo. E poiché la Commissione, per organo del suo illustre relatore e mio caro amico, il senatore Finali, accetta più o meno il principio cui era ispirata la mia proposta, io la ritiro ed accetto quella della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Errante.

Senatore ERRANTE. Io parlo a nome della minoranza della Commissione.

Ieri in un magnifico discorso l'onor. Molschott, più che all'articolo che si propone, il quale per se stesso non sarebbe di grandissima importanza, si valse di esso per dedurne tutte le conseguenze logiche e possibili, per la qual cosa il presidente del Consiglio ebbe a dire, che le conseguenze che si tiravano da quel principio combattevano col principio stesso, mostrandone tutti i pericoli.

L'idea che la donna ha intelligenza squisita, virtù preclare, che è la madre, l'amica, la consigliera dell'uomo, tutto ciò è verissimo; ma sono qualità in gran parte diverse da quelle degli uomini, e quindi i due sessi debbono percorrere due vie interamente divise.

Il sistema che la donna non debba partecipare alle lotte politiche non è soltanto dei popoli barbari, ma è stato seguito da popoli sapientissimi e principalmente da quel gran popolo che fu il padrone e il conquistatore del mondo, e non per ragioni di astiare, di contraddire i diritti delle donne; ma soltanto perchè la missione della donna difficilmente si può unire e confondere con quella dell'uomo.

Nella vita politica, come avviene per la guerra, la donna non può nè deve parteciparvi, e se v'interviene, lo fa dal lato della benefi-

cenza e della pietà assistendo i feriti, consolando i moribondi.

L'entrata della donna nella vita politica importa questo, che necessariamente si deve allontanare dalla sua principale missione, che è quella di essere una buona massaia e di badare agli interessi della casa, a'doveri molteplici di sposa e di madre.

Tutti noi che apparteniamo o che abbiamo appartenuto alla vita politica militante sappiamo, che le mogli non sono molto contente degli uomini così detti politici; per la ragione, che la politica assorbe quasi interamente le facoltà intellettuali e talvolta effettive degli uomini. È una pericolosa rivale che convive sotto il tetto domestico; e quando l'uomo ritorna in famiglia, ha ben altro in capo di quello che riguarda il maneggio e l'ordine della casa coniugale. Ora se ciò negli uomini è tollerabile, per le donne sarebbe affatto mostruoso.

Ove ciò avvenga, per la donna le conseguenze saranno molto peggiori di quelle che avvengono per gli uomini.

Quanto al principio, cioè a dire che la donna col tempo potrà arrivare a conseguire i diritti politici fino al punto di sedere nelle Aule legislative, io credo che nessuno di noi potrebbe desiderarlo: perchè sarebbe spettacolo molto strano e bizzarro. L'emendamento dell'onorevole Corte era alquanto più timido, ed avvertiva che non è giusto che la donna andasse essa stessa a votare; ma come condizione voleva che si avvalesse dell'opera d'un mandatario; condizione non molto facile, e di cui si fecero vedere le molte difficoltà.

Ora, secondo il nuovo emendamento, quando venisse approvato, per l'allargamento del suffragio nel modo stabilito dall'art. 6, non è soltanto la ricca proprietaria quella che andrebbe ad esercitare il voto, ma anche tutte quelle donne le quali hanno i possedimenti stessi che hanno gli uomini, che pagherebbero, cioè, appena cinquanta centesimi: una vera moltitudine assai misera e grama. In quanto alla donna ricca, voteranno per essa tutti quelli che vivono sulle sue terre e che dipendono da essa.

Creare questa nuova famiglia di elettori trova sia pericoloso, tanto più pericoloso che, volano o non volere, la elettrice esercita una influenza e, come si è detto più volte, una influenza che

necessariamente dovrà essere politica, e subisce più facilmente le influenze clericali.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Io osservo questo, che tutte le volte che vi sono elezioni comunali si dice sempre: Ha trionfato il partito clericale; ha trionfato il partito liberale, ecc.

Tutte le elezioni, dunque, anche quelle comunali, hanno un carattere politico, e non so quale influenza potrebbero subire le donne se liberali o retrive.

Il mio concetto è questo.

Se veramente la missione della donna non è questa, lasciamo che le cose restino come sono, tanto più che in gran parte d'Italia nè questa idea nè questo bisogno si sono sentiti mai.

Se voi aprite questa porta, da elettrico comunale, domani, la donna sarà elettrici politica, e le conseguenze non so quali sarebbero; certamente strane, nuove e maravigliose.

Per questi motivi, io, benchè ora faccia parte dalla minoranza, insisto perchè sia cancellato questo emendamento in cui si dà facoltà alle donne del voto amministrativo. *Principiis obsta!*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Io accetto la proposta fatta dalla Commissione intorno all'elettorato alle donne; però vorrei pregare l'onor. nostro presidente di dare lettura di questo emendamento, perchè se io ne ho bene afferrato le parole, la sua redazione dovrebbe essere corretta, e ne dico subito il perchè. Parmi che si dica: *che le donne possono essere ammesse a votare.*

Non sarebbe dunque un diritto assoluto che loro si accorderebbe, perchè potrebbe anche non accordarsi. Ma chi è poi che dovrebbe concedere queste facoltà? Il prefetto, la Giunta amministrativa?

Intendimento del proponente senatore Corte e della maggioranza della Commissione è senza dubbio, che le donne, le quali abbiano i requisiti richiesti, tutte sieno elettrici. Quindi, se io non ho male compreso l'emendamento dovrebbe essere corretto, sostituendo alle parole: *potranno essere ammesse*, queste altre: *sono ammesse*, od altra locuzione equivalente, perchè, lo ripeto, non si può lasciare ad alcuno la facoltà di ammettere le donne, o non ammetterle all'elettorato.

Voglia il signor presidente dire, se io ho inteso bene le parole dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ella ha inteso esattamente, onorevole Cavallini; la redazione dell'emendamento dice appunto: *possono*.

Senatore FINALI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

Senatore FINALI, relatore. La formola da noi usata può essere imperfetta, ma dichiaro che era intendimento della maggioranza della Commissione stabilire un diritto assoluto: e che si riferisce al regolamento solo per la determinazione del modo col quale le donne, escluso il personale intervento e il mandato, dovevano esercitare il diritto di voto.

PRESIDENTE. Allora prego la Commissione di voler formulare diversamente la sua proposta. E qui mi permetta il Senato di fare due osservazioni di forma.

Nell'emendamento è detto: « che non siensi valute della facoltà accordata dall'art. 22 della legge attuale »; ora io direi: « della legge vigente »; e la ragione è evidente.

Poi è detto: « di cui all'art. 10 in quanto le possono riguardare »; il che parmi un pleonasma che io toglierei.

Senatore PUCCIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Faccio un'altra osservazione di forma, oltre a quelle giustamente accennate dall'onorevole presidente.

Se non erro, l'aggiunta proposta all'articolo dalla Commissione si chiude colla dichiarazione che le donne non sono eleggibili.

Ora mi sembra che questa disposizione, piuttosto che nell'art. 6, trovi la sua sede nell'art. 10, nel quale si accenna alle persone che non possono essere elette. In questo senso desidererei fosse modificata l'aggiunta della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusco.

Senatore FUSCO. Fra le molte osservazioni di forma, mi permetta il Senato che ne faccia una di sostanza su questo argomento.

Non mi pare più il caso di riaprire la discussione generale intorno al diritto elettorale delle donne, perchè ieri fu ampiamente dibattuto.

Ascoltammo in proposito un discorso pieno di vita e di vigor giovanile pronunziato dallo illustre senatore Moleschott, e ne ascoltammo un altro, in confutazione, molto vibrato e compendioso, dell'onor. ministro dell'interno, che ribadì interamente la mia persuasione.

Con questi discorsi mi pare possa ritenersi chiusa la discussione generale.

Sarebbe piuttosto opportuno di riprendere la discussione al punto dove la pone oggi la nuova formula proposta dall'onorevole Commissione.

È vero che essa riguarda la modalità del voto, e quindi una questione di forma, ma è il caso di dire che in questo argomento la forma pregiudica, anzi condanna la sostanza.

Mi spiego: l'onor. mio amico senatore Corte accordando il diritto elettorale alle donne propone dappprincipio, come metodo di votazione, che le medesime concorrano all'esercizio del diritto elettorale per mezzo di mandatario.

La Commissione, pur riconoscendo il diritto, censura questo metodo, ma non sa appigliarsi all'altro più ardito dell'intervento diretto delle donne nei comizi.

E che cosa fa la Commissione?

Si vota ad un dio ignoto, e commette il modo di fare esercitare questo diritto ad un futuro regolamento.

Io credo che sia essenzialmente difettoso questo sistema, quando la forma da stabilire può diminuire o vulnerare il principio stesso, ossia un diritto così importante.

Il potere legislativo non può spogliarsi delle sue attribuzioni, o per lo meno non può farlo che in casi rarissimi e per provvedimenti secondari.

Ma, o signori, non è questo il male maggiore.

Io voglio anzitutto notare come l'imbarazzo della scelta dei metodi e della forma onde codesto diritto elettorale dovrebbe esplicarsi, è la miglior condanna, almeno per ora, del diritto stesso.

Voi non avete che tre metodi possibili: o l'intervento diretto della donna nei comizi elettorali, o il voto per procura, o il voto scritto, suggellato e spedito in ischeda, come stabiliva il progetto di legge dell'onor. Depretis.

Dal momento che voi eliminate l'intervento diretto della donna nei comizi, dal momento che eliminate il voto per procura, avrete un

bello sperare dal potere esecutivo un'altra formula; ma ad esso non resterà balia che di appigliarsi al terzo metodo, quello, cioè, dell'invio del voto scritto e suggellato. Vi prego di fermarvi per un momento su questo terzo possibile metodo per vedere come, considerato dappresso esso stesso, valga a condannare la vostra riforma. Signori, noi ci stiamo preoccupando soverchiamente di estendere il diritto elettorale; ma mi pare che ci preoccupiamo troppo poco della sincerità del diritto stesso.

Ho udito ieri una vivace discussione ed abbiamo assistito tutti ad una vera battaglia parlamentare intorno ad un'altra garanzia che tendeva appunto ad assicurare la sincerità del diritto elettorale, cioè la condizione del saper leggere e scrivere, che è stata fortunatamente mantenuta nella legge.

Inspirato allo stesso concetto, io vi dico che non è lecito abbandonarsi con tanta facilità al terzo metodo della votazione delle donne mediante scheda scritta e suggellata da inviare ai comizi, imperocchè esso si presta a fare insidiare in mille maniere il voto e la sua sincerità.

Voi sapete che oggidi la migliore organizzazione dei comizi è quella che esige assolutamente la presenza dell'elettore, perchè anche quando si possa sopporre un'influenza estranea e malefica, questa influenza lo potrà accompagnare fin sulla soglia dei comizi, fino innanzi al banco dove si depono il voto; ma vi sarà un ultimo istante, in cui il cittadino avrà riacquistata la libertà, l'indipendenza, l'autonomia completa dell'essere suo; ed avrà almeno un momento solo per dire; è questo il voto che in coscienza voglio deporre!

Ma quando avrete lasciata la facoltà alla donna di poter mandare il suo voto, scrivendolo in casa sua o altrove, dove probabilmente sarà preda di mille influenze estranee, chi vi garantisce che quella sarà la vera espressione della coscienza della donna? E quando questo voto le sarà stato carpito, Dio sa come; e la busta che lo contiene sarà stata probabilmente portata materialmente da colui che avrà indotta la donna a votare in un modo piuttosto che in un altro, nessun istante, nessun momento resterà di libertà piena e sincera a quest'essere il cui concorso voi volete assicurarvi per migliorare le sorti delle elezioni amministrative!

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

E allora, sarà la espressione della volontà della donna che concorrerà all'elezione, o la volontà di un uomo, di cui avrà subito il consiglio e forse anche la suggestione?

Ed oltre a ciò, se quella busta dovrà portare sulla parte esteriore l'indicazione della elettore da cui è spedita, chi vi garantirà che sia rispettato il segreto del voto, che è tanta parte della sua indipendenza?

Io dunque ritengo che il modo con cui si deve fare esplicitare questo diritto è quello che vi crea mille difficoltà e lo rende d'impossibile attuazione.

Voi avete un bell'escogitare altri metodi; ma i possibili, come dissi dianzi, non sono che tre; e quando ne avrete esclusi due non resta che il terzo, or ora descritto, il quale è pieno di pericoli.

Non starò qui ad analizzare quali e quante influenze possano contendere la libertà del voto della donna; ma è certo che quando togliete l'unica guarentigia che assiste tutti gli elettori, quella, cioè, di deporre il voto colle proprie mani innanzi al seggio elettorale, voi vi avviate all'ignoto; non potete prevedere quali conseguenze saranno per derivare dalla riforma che state per adottare.

È per questo che io oserei pregare il Senato di non accettare questa modificazione, non ostante che all'ultima ora abbia ottenuto il suffragio della maggioranza della Commissione!

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'interno, presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Il mio discorso di ieri basta a far comprendere al Senato che io sono contrario alla proposta della maggioranza della Commissione.

Fino ad oggi, in tutti i paesi, nei quali fu ammesso il diritto elettorale per la donna, si stabilì che l'esercizio di questo diritto avvenisse per mandato. E l'onor. senatore Corte, seguendo codesto sistema, vi propose un emendamento conforme.

Quando l'onor. Depretis nel 1882 presentò il suo disegno di legge, all'art. 21 del medesimo propose che avessero diritto di voto i cittadini d'ambo i sessi. E qui si fermò. E lo comprendo, o signori.

Non vi sono che due metodi logici; o che la donna vada a votare, o che essa voti per mezzo d'un procuratore.

La Commissione ritenne che il metodo per procura sia pericoloso. Ora, il senatore Fusco vi ha chiaramente dimostrato come il metodo proposto dalla maggioranza della Commissione sia, più che pericoloso, insidioso.

Fu preveduto il caso di un faccendiere, il quale andrebbe raccogliendo mandati di donne onde accrescere il numero dei voti per il candidato da lui protetto. Or, quali non sarebbero i pericoli, allorchè questa donna non potesse neanche valersi dell'opera di un mandatario?

In verità, pensandoci, dopo aver sentito lettura dell'emendamento della maggioranza della Commissione, devo confessare che non saprei trovare nel regolamento un metodo che prevenga tutti questi inconvenienti.

Sarebbe impotente il Governo a fare un regolamento che assicuri la sincerità del voto della donna.

In tale stato di cose, o signori, se persistete nel concetto che debba esser dato il diritto elettorale alla donna, val meglio che accettiate o il metodo del voto diretto, o quello del voto per mandato.

Io sono contrario all'uno e all'altro; ve l'ho già detto ieri.

Parlai chiaro abbastanza per farmi comprendere, ed ora dirigerò soltanto una preghiera al Senato.

Se continuiamo di questo passo, la legge non andrà in porto; non solo perderemo il tempo in discussioni inutili, ma correremo il rischio, che dal Senato, invece di una legge sapiente e liberale, esca una legge piena di difetti.

Non vorrà il Senato italiano dare questo esempio.

Andiamo all'altro emendamento.

Disse ieri, che, stando alla logica, il senatore Cambray-Digny aveva ragione; ma non posso nascondere che la troppa libertà che verrebbe dalla sua proposta, darebbe occasione ad una fabbrica di elettori, specialmente nei piccoli comuni.

Ne abbiamo avuto vari esempi, anche nel caso delle imposte erariali in alcuni comuni del Regno.

Abbiamo veduto come molti con supposte vendite si siano prestati a trasmettere il censo in

testa di altri, e a simulare l'esistenza di una rendita a scopo elettorale.

Di questi fatti troverete molti esempi nei processi verbali della Camera dei deputati, e ne fece giustizia la Giunta delle elezioni, alla quale io presi parte.

La proposta del senatore Cambray-Digny potrebbe dunque, per quanto logica, aprire un mercato alla creazione di nuovi elettori.

Siccome fu tolto il limite pei tributi erariali, logicamente questo non ci dovrebbe essere nemmeno per le tasse comunali. I cattivi effetti però sarebbero incalcolabili.

Io non fo che modestamente esporre al Senato le mie idee. Vogliate non mettere in pericolo la riforma della legge provinciale e comunale. Io mi affido al vostro senno.

Concluderò, dicendovi che fareste opera saggia, rigettando l'uno e l'altro emendamento.

PRESIDENTE. Prego il ministro dell'interno di voler esprimere la sua opinione sul sotto-emendamento della Commissione di aggiungere al primo paragrafo dell'art. 6, dopo le parole: « tasse comunali di famiglia », le parole: « e di focatico »; e sull'altro emendamento di sostituire la parola « mezzadria » alla parola « masserizia ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Li accetto.

Senatore ROSSI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI G. Signori senatori! Io come uno de' commissari della maggioranza sulla questione del censo, e con tutta la deferenza verso il proponente l'emendamento, onor. Cambray-Digny, mi permetto in brevissime parole esporre e ribadire il concetto della deliberazione che respinge l'emendamento.

In buoni conti l'onor. Cambray-Digny intenderebbe considerare coi medesimi criteri, uguagliare ad unica stregua per l'esercizio dell'elettorato, tanto il proprietario che paga una qualsiasi imposta erariale, quanto colui che, privo di ogni bene di fortuna, è soltanto iscritto in un ruolo di tasse comunali per qualunque somma.

Invece il progetto della legge in discussione offre sul proposito una logica distinzione fra i due contribuenti, e pel primo non fissa veruna cifra alla imposta erariale, mentre pel secondo determina la misura della tassa non minore di L. 5.

E questa distinzione a noi sembra giusta, opportuna e doversi conservare, imperocchè fra le tasse comunali, o signori, si annoverano quella di famiglia, il focatico, la tassa sul bestiame, la tassa di esercizio e molte altre, che offrono minime prestazioni nelle loro infime categorie. Ora, si ammetta pure all'elettorato il proprietario, sia anche minima la tassa erariale che paga, perchè offre sempre una garanzia nella proprietà di una gleba, di una zolla di terra qualunque, ma non si estenda la concessione del voto fino alle classi degli impossidenti, sol perchè segnati ne' ruoli delle tasse comunali, per le quali si può discendere alla corrispondenza di soli 50 centesimi.

E per fermo nella maggior parte dei comuni è introdotta la tassa di famiglia, divisa in diverse categorie, l'infima delle quali comincia da 50 centesimi o da una lira, e così via via fino alle classi più elevate.

Orbene, quando non si fissa un limite per le tasse comunali, come legittima conseguenza entreranno a votare tutti coloro i quali sono segnati nei ruoli delle tasse comunali anche per la corrisposta di 50 centesimi, in altri termini, coloro che non offrono nemmeno garanzia d'idoneità, di rettitudine d'interesse legittimo nell'esercizio del diritto elettorale.

Ora, o signori, ripeto, che se i proprietari, per la loro posizione finanziaria, sono ammessi all'elettorato, qualunque sia la tassa erariale che pagano, altrettanto non si possa nè si debba ritenere logicamente per i nulla abbienti. E però savia e giusta, da essere rispettata, è la disposizione del progetto di legge che fissa per le tasse comunali un minimo di L. 5, perchè questa misura fa presumere trattarsi di persone che non sono del tutto destituite di ogni bene di fortuna, e che hanno interesse e dritto di concorrere alla elezione degli amministratori comunali.

Per queste ragioni dunque la maggioranza della Commissione ripete la sua proposta, che, cioè, venga respinto l'emendamento dell'onorevole Digny.

PRESIDENTE. Parmi che si potrebbe venire ai voti.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Prima di venire ai voti, io volevo proporre un altro piccolo emendamento a

LEGISLATURA XVI — 1ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

quest'articolo, il quale non ha niente a che fare con l'emendamento già proposto.

Se l'onor. presidente crede di mettere prima ai voti questo emendamento, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di mandarlo al banco della Presidenza; se no, non finiremo più.

Senatore SONNINO. Lo posso mandare subito.

Qui l'art. 6 dice: « Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore », ma non si dice come questa delegazione deve esser fatta, e non credo che questa materia debba esser lasciata al regolamento, poichè si tratta della esenzione di spesa.

Questa è la ragione del mio emendamento, e, cioè, che la delegazione potrà esser fatta innanzi al sindaco od al notaio, libera da ogni spesa.

PRESIDENTE. Il senatore Sonnino, come il Senato ha udito, ha proposto un emendamento per il quale, dopo le parole: « Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore », si dovrebbe aggiungere: « La delegazione sarà fatta dinanzi al sindaco, o ad un notaio, in carta libera, esente da registrazione e rilasciata gratuitamente ».

Senatore SONNINO. Come pure, se passa l'emendamento Corte, che concede il voto alle donne, alle parole « Il padre » si dovranno sostituire le parole: « I genitori ».

PRESIDENTE. Ed ora mi pare che possiamo venire ai voti.

Senatore DELFICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Delfico.

Senatore DELFICO. Prima che si proceda alla votazione, tengo a dichiarare, onorandi colleghi, che io voterò contro l'emendamento del senatore Corte, non già perchè non conosca anche io l'utilità dell'emancipazione progressiva e graduale della donna, emancipazione politica, civile, economica, giuridica; ma perchè, allo stato attuale, io credo che, tanto nei comizi politici, quanto nei comizi amministrativi, la donna non potrà portare che il sentimento anzichè la ragione; e quindi potrà essere causa di maggior disordine, anzichè d'ordine.

Voterò contro, anche perchè sono convinto che le donne nostre, parlo in generale, subiscono ancora troppo l'influenza del prete, il più

insidioso nemico attuale della nostra costituzione politica.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di volere esprimere il suo avviso sull'aggiunta proposta dall'onor. Sonnino.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione opina che l'onor. Sonnino possa abbandonare il suo emendamento, rimettendosene a ciò che disporrà il regolamento, nel caso che passi. Ma ancorchè non passi, resta sempre il padre analfabeta, che può delegare; e nella legge comunale e provinciale, e più chiaramente nella legge elettorale politica, domina il concetto, che tutte le operazioni risguardanti l'esercizio del diritto elettorale vadano esenti da tasse e da qualunque aggravio fiscale.

Senatore SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Sonnino.

Senatore SONNINO. Prendo atto di queste dichiarazioni; e sono contento di aver richiamato l'attenzione della Commissione su questo fatto, ed accetto che il regolamento provveda a definire il modo col quale si debba fare il mandato di delegazione elettorale.

PRESIDENTE. L'onor. Sonnino ritira dunque la sua proposta?

Senatore SONNINO. La ritiro.

PRESIDENTE. Ora dunque verremo ai voti.

Al 1º comma dell'art. 6 è contrapposto un emendamento dell'onor. Cambray-Digny. La Commissione invece mantiene la propria redazione con un'aggiunta; aggiunge, cioè, dopo le parole: *comuni di famiglia*, quelle *e di focatico*; il quale sottoemendamento si attaglia anche all'emendamento del senatore Digny.

Per conseguenza pongo ai voti prima questo sottoemendamento.

Chi approva che si aggiungano le parole: *e di focatico* alle parole: *tasse comunali di famiglia*, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Digny, che la Commissione nella sua maggioranza non accetta, e pel quale l'onorevole ministro ha detto di rimettersi al Senato, pur pregandolo di non accettarlo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva l'emendamento del senatore Digny.

Viene poi al terzo comma la sostituzione della parola *mezzadria* a quella stampata *masserizia*.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene infine l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione ed accettato dall'onorevole senatore Corte, del quale la maggioranza della Commissione propone quest'altra redazione:

« Le donne che provino di pagare una contribuzione diretta di qualunque natura, e non siansi valute delle facoltà accordate dagli articoli 21 e 22 della legge vigente, sono elettrici e saranno ammesse a votare in quel modo che, senza intervento personale, sarà determinato dal regolamento ».

Questa proposta non è accettata dal signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

PRESIDENTE. Siedano. Si farà la controprova.

Chi non approva l'aggiunta proposta è pregato di alzarsi.

Siedano. Il Senato non approva l'aggiunta proposta.

Pongo ai voti il complesso dell'articolo coi due emendamenti che furono approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori di un anno almeno al giorno in cui la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

A questo art. 7 il signor senatore Cambray-Digny ha proposto il seguente emendamento: invece delle parole *anteriori di un anno almeno al giorno in cui*, ecc., sostituire le parole: *anteriori di un anno civile durante il quale*, ecc.

Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La mia proposta a questo articolo è talmente semplice ed ha uno scopo così manifestamente vantaggioso ai luoghi dove esistono contratti di affitto, o di mezzadria, o di colonia parziaria, che io spero che salterà agli occhi a tutti gli onorevoli colleghi, i quali si trovano ad aver per le mani affari di campagna.

Ognuno sa che questi contratti, tanto in Lombardia, per gli affitti o per le colonie parziarie, che in Toscana e in Romagna, per la mezzadria, sono annuali.

Evidentemente, quando si esige che i contratti sieno anteriori di un anno almeno alla formazione delle liste, siccome essi scadono nel novembre ordinariamente, si ritarda di due anni l'esercizio del diritto elettorale; così facendosi le liste di gennaio occorre che il contratto, dovendo essere di un anno almeno anteriore al giorno in cui si fa la lista, abbia la data di due anni addietro. In questo tempo possono essere accaduti cambiamenti e quegli che era elettore non esserlo più; insomma possono nascere una quantità di inconvenienti. Invece noi proporremo che si dicesse: *i contratti anteriori all'anno civile durante il quale si fanno le liste*, ecc.

Così vi sarebbe la certezza di iscrivere nelle liste quelli che sono in possesso del contratto in quel momento.

Questa cosa mi pare talmente ragionevole che io mi lusingo che l'onor. ministro voglia accogliere l'emendamento con benevolenza. Si tratta, in sostanza, di non consentire che taluni elettori rimangano impediti di votare dove sarebbero naturalmente elettori, e che altri non si trovino elettori mentre non sono più nelle condizioni volute dalla legge.

Questo mi pare giusto, e questa piccola correzione oso raccomandare al ministro, alla Commissione ed al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione, nell'esaminare l'emendamento proposto dall'onorevole Digny, fu unanime nel riconoscere la convenienza della proposta sua, e per mio mezzo dichiara di accettare l'emendamento stesso.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

PRESIDENTE. L'onor. ministro accetta l'emendamento del senatore Cambray-Digny?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti l'emendamento del senatore Cambray-Digny, il quale consiste nel sostituire al secondo comma dell'art. 7 alle parole: *i contratti anteriori di un anno almeno al giorno in cui, le altre: anteriori all'anno civile durante il quale, ecc.*

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 7 così emendato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora all'art. 8.

Ne do lettura.

Art. 8.

I sottufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

(Approvato).

Art. 9.

Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni.

(Approvato).

Art. 10.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

Sono ineleggibili:

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locati di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune; coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono proposti due emendamenti.

Uno è del senatore Mantegazza perchè dal comma quarto si eliminino le ultime parole « o sussidia ».

Un altro è del senatore Cambray-Digny e di altri, ed avrebbe per oggetto di sostituire all'art. 10 del progetto della Commissione due distinti articoli 10 e 10 *bis* dei quali sarà data lettura prima che il senatore Cambray-Digny abbia la parola per svolgerli.

Do intanto la parola al senatore Mantegazza perchè svolga l'emendamento suo il quale, come accennai, ha per fine di togliere dal quarto alinea dell'articolo in discussione le parole: « o sussidia ».

Senatore MANTEGAZZA. Io non credo necessario spendere molte parole per difendere il mio emendamento.

In apparenza esso si riduce a cancellare una sola parola; ma il lasciare o cancellare questa parola, secondo me, implica un alto principio, e tocca da vicino gli interessi dei Consigli comunali, e dirò anche provinciali, chè questo stesso emendamento ripresento a proposito dei Consigli provinciali.

Io, come modestissimo soldato semplice della politica, appartengo però al Parlamento da quasi un quarto di secolo, e forse, per il mio antico amore agli studi psicologici, ho tenuto dietro a questo problema, che chiamerei del *quantum* di sospetto e di diffidenza che noi mettiamo o abbiamo messo nelle nostre leggi; e confesso che mi son rallegrato tutte le volte che ho veduto le leggi fondate sopra la stima reciproca, sopra la fiducia che tutti i cittadini siano onesti e che invece mi sono addolorato profondamente tutte le volte che mi è parso di vedere che nelle leggi si fosse implicitamente ammesso il sospetto, che tutti i cittadini nascessero bricconi o almeno facilmente corruttibili.

Voi tutti dovete ricordare un periodo, ch'io chiamo nefasto, in cui l'ideale dell'uomo politico era il bipede implume di Platone.

Non doveva posseder nulla, neppure la camicia, perchè un ministro delle finanze avrebbe potuto mettere una tassa sopra le tele estere e l'uomo che avesse avuto una camicia non era più indipendente.

Fortunatamente questa mania di sospetti, che si avvicinò qualche volta al terrore, è sparita; e vi confesso che mi sono rallegrato tanto più di vedere che questo ostracismo sistematico, questa diffidenza messa in quasi tutte le nostre leggi svaniva; dopo aver fatto un lungo viaggio nel nord dell'Europa, nella Scandinavia, paese che noi non citiamo mai, forse perchè è piccolo e lontano; ma dove la libertà cresce prospera da molto tempo, e dove le leggi mi sembrano fondate sulla stima reciproca, sulla confidenza che gli uomini nascono galantuomini.

Ecco perchè io l'altro giorno, in un discorso del nostro presidente del Consiglio, ho raccolto e sottolineata un'affermazione: che, cioè, egli ammette *a priori* che tutti gli uomini sieno onesti. Ebbene, nelle leggi nostre tanto meno metteremo di sospetto, e più daremo una prova di stima reciproca e tanto più sarà alto il livello della nostra moralità, o almeno la coscienza della nostra moralità; che quasi quasi è la stessa cosa. Ebbene, io vi confesso che, confrontando la legge antica del 1865 con questa, trovo che abbiamo fatto un passo indietro.

Infatti l'articolo 25 della legge antica che cosa diceva? Diceva: « Sono eleggibili, ecc. ecc. eccettuati coloro che ricevono uno stipendio o

salario dal comune o dalle Istituzioni che esso *amministra* ».

E stava bene, sin qui ci arrivo anche io; ma il progetto attuale aggiunge: o *sussidi*. Mi pare che qui abbiamo fatto un passo indietro; la coscienza della nostra rispettabilità e della nostra onestà parmi diminuita; non credo che così il nostro paese progredisca.

Ma l'introdurre questa parola *sussidia*, non solo, secondo me, offende il senso morale, ma danneggia l'amministrazione, perchè esclude un numero rispettabilissimo di cittadini i quali oggi siedono nei Consigli comunali e provinciali, portandovi il ricco e prezioso patrimonio della loro onestà, della loro scienza, del loro ingegno.

Veniamo ai casi pratici. Molte università italiane, e Istituti superiori, sono organizzate in consorzio.

Il Governo per lo più paga la massima parte, ma il comune e la provincia sussidiano questi Istituti.

I professori non sono nè proposti, nè nominati dal comune, nè dalla provincia, ma è il Governo che li nomina con tutte le garanzie del Consiglio superiore e a tenore delle proposte delle Facoltà.

Or bene, c'è un municipio che darà mille o due mila lire ad una università, e per tal fatto tutti gli impiegati, tutti i professori di questa università non potranno essere per ciò nominati consiglieri comunali.

Ma c'è di peggio.

La legge dell'istruzione secondaria rende obbligatorio ai comuni e alle provincie di dare i locali. Anche questo è un sussidio. Quindi tutti i professori ed impiegati di queste scuole secondarie dovranno essere esclusi anch'essi dal rappresentare il comune o la provincia; mentre abbiamo cercato d'altra parte di farvi entrare quasi quasi gli analfabeti.

La corruttibilità di queste persone non è ammissibile; ma ammettiamola pure. Io domando: come volete che un professore non sia indipendente quando il proprio comune non lo nomina, quando la provincia non ha nulla a che fare con lui?

Per queste ragioni di ordine morale e tecniche e per non escludere questi uomini di sennò e di moralità, io pregherei il Senato e l'onorevole

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

signor ministro di far buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia l'emendamento del senatore Mantegazza.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

La parola spetta ora al senatore Cambray-Digny per svolgere il suo emendamento all'articolo 10 in discussione. Tale emendamento, come già dissi, consisterebbe nel sostituire al detto articolo della Commissione i due distinti articoli 10 e 10 bis che si leggono stampati nel fascicolo degli emendamenti e che sono concepiti nei termini seguenti:

Art. 10.

Sono eligibili ai Consigli comunali e provinciali:

I membri delle accademie la cui nomina è approvata dal Re;

I membri delle Camere di commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re o addetti agli uffici del Parlamento;

I militari decorati per atto di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, veterinari approvati.

Sono inoltre eligibili ai Consigli provinciali coloro i quali pagano lire cento di imposte dirette di ogni natura.

E finalmente sono eligibili ai Consigli comunali coloro i quali pagano imposte dirette di ogni natura nella misura che segue:

Nei comuni di una popolazione che non supera	3,000 abitanti	L.	30
	da 3,000 a 10,000	id.	» 50
	da 10,000 a 20,000	id.	» 70
	da 20,000 a 60,000	id.	» 100
	da 60,000 in là		» 150

Però quando la lista degli eligibili non riuscisse doppia dei consiglieri assegnati al co-

mtune, codesto numero si completerà coi maggiori imposti.

CAMBRAY-DIGNY — C. VERGA

— G. SONNINO — ARTOM.

Art. 10 bis.

Non sono eligibili al Consiglio comunale e rispettivamente a quello provinciale, quantunque compresi nelle categorie descritte nel precedente articolo:

Gli ecclesiastici e i ministri di culti che hanno giurisdizione o cura di anime, i chiamati a farne le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari governativi, i quali esercitano vigilanza sulle Amministrazioni comunali e provinciali e gli impiegati dei loro uffici;

Gli impiegati stipendiati e i salariati del comune, della provincia e delle istituzioni da esse amministrate e sussidiate;

Gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

Coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o provinciale, o che non hanno reso il conto di precedenti esercizi;

Coloro che hanno lite vertente col comune o colla provincia;

Coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune o della provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dal comune o dalla provincia.

Non sono eligibili al Consiglio provinciale coloro che non hanno domicilio nella provincia e non pagano imposta fondiaria o di ricchezza mobile.

CAMBRAY-DIGNY — C. VERGA

— G. SONNINO — ARTOM.

Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, io vi prego di raccogliere tutta la vostra attenzione sull'argomento che mi prendo la libertà di sottoporvi in questa occasione. E prego anche l'onor. ministro, qualunque possa essere l'opinione che egli ne porti, di ascoltarmi con benevolenza, tanto più che io spero che dopo questo emendamento non avrò più grande oc-

casione di interloquire in questa discussione. Io sarò brevissimo, perchè i miei argomenti li ho già svolti nel discorso che feci nella discussione generale.

Due sono gli articoli che io propongo di sostituire all'art. 10: il primo, per stabilire che, mentre il suffragio deve essere largo quanto si vuole e quanto è stato deliberato, non possano essere eletti se non coloro i quali abbiano la capacità di esercitare l'amministrazione del comune, o un vero interesse a che questa amministrazione sia bene esercitata. In una parola, io propongo di distinguere gli eleggibili dalla generalità degli elettori, affinchè l'amministrazione dei comuni e delle province non possa cadere in mani evidentemente inabili ad esercitarla, in mano di elementi non interessati a vederla andare regolarmente.

Questo è il concetto fondamentale dei due articoli che ho l'onore di proporre al Senato e che sono stampati nell'elenco degli emendamenti coi numeri 10 e 10 bis. Non farò perdere il tempo al Senato leggendoli; ripeto che il concetto delle mie proposte è questo: le due categorie di eleggibili devono uscire da questi due criteri: o la presunta capacità di amministrare senza che sovvenga il censo per garanzia della buona amministrazione che farebbe l'eletto; ovvero una imposta che dia speranza che esso abbia nell'amministrazione comunale e provinciale un certo interesse.

Le esclusioni sono le medesime già pronunziate nel progetto; solamente io dichiaro che accetterei l'emendamento dell'onorevole senatore Mantegazza, il quale dovrebbe applicarsi anche all'art. 10 bis che io ho presentato.

Voterò l'emendamento Mantegazza, sia che passi, sia che non passi il mio emendamento.

Poco posso aggiungere a quello che ho già detto; le obiezioni che mi sono state fatte dalla Commissione non hanno prodotto in me una grande impressione.

Non ritengo molto seria l'obiezione che il nostro diritto pubblico ammette sempre che l'elettore debba essere eleggibile, e che tutte le nostre leggi elettorali s'informano al principio della fiducia nel corpo elettorale.

Signori! Lo dissi e lo ripeto, quando si son fatte leggi d'incompatibilità tali che non hanno esempio in nessun altro paese libero, non si può più affermare questa grande fiducia nei

corpi elettorali; e se c'è caso in cui il legislatore debba esercitare la facoltà di limitare il diritto elettorale in modo da assicurarne il buon risultato, è proprio in questa legge, dove noi disponiamo nientemeno che dell'andamento amministrativo di tutti i singoli comuni e di tutte le provincie del Regno.

Io non mi prolungherò di più per non far perder tempo al Senato, tanto più che son cose già da me ridette nel discorso che mi permisi di pronunziare, e sono nella coscienza di tutti quelli che temono e che veggono il pericolo di lasciare con questa grande libertà pericolare più che mai l'andamento amministrativo dei corpi locali.

Debbo però solamente soggiungere, che questo emendamento è per me di un'importanza capitale. Io credo, o signori, che una legge comunale e provinciale veramente liberale non debba eccedere nella ingerenza del Governo nella tutela delle Amministrazioni locali.

Ammetto la più larga ingerenza in quanto si riferisce alla vigilanza; ma credo che bisogna limitarla in tutto ciò che si sottomette all'approvazione del Governo. Bisogna lasciare libere le Amministrazioni, bisogna in sostanza che l'autonomia sia il più possibile sostenuta dalle leggi.

Ammetto le garanzie; non ammetto la eccessiva ingerenza dell'autorità governativa. Il concetto per me di una legge liberale è sostanzialmente questo.

Ora, io queste parole ho detto per fare avvertire al Senato che, collegati con questo emendamento sono essenzialmente altri che io ho proposto agli articoli 65 e 69 del progetto, nei quali si ridurrebbero e si restringerebbero le facoltà della Giunta provinciale, in quanto spetta all'approvazione delle deliberazioni dei Consigli, e s'introdurrebbero altre garanzie.

Io raccomando adunque principalmente questo emendamento, che per me è il perno delle modificazioni sostanziali che questa legge si merita, dopo le quali ho la coscienza che voteremo una legge veramente liberale, e sarà un vero progresso nelle Amministrazioni comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non è per proporre emendamenti, ma per chiedere schiarimenti all'ono-

revolesse ministro sul secondo comma dell'art. 10, con cui si dichiarano ineligibili i membri dei Capitoli e delle chiese collegiate.

Quando fu pubblicata la legge comunale del 1865 ora vigente, le chiese collegiate erano venti, ed avevano personalità giuridica; onde è che allora concorrevano per la ineligibilità dei membri delle collegiate le medesime ragioni di esclusione dei membri dei Capitoli cattedrali. Ma dopo la legge del 15 luglio 1867, che sopprime le collegiate, si sollevarono gravi difficoltà, poichè molte le collegiate, i membri delle medesime rimanevano semplici ecclesiastici, i quali non sono esclusi dall'elettorato politico e comunale. Ciò non ostante la giurisprudenza amministrativa rimase oscillante, ma inclinava piuttosto alla ineligibilità. La magistratura è stata anche oscillante per molto tempo; ma finalmente la Corte di cassazione di Roma ha stabilita la massima per l'eleggibilità; e non intendendo affatto di ricapitolarne le ragioni.

Ora restando l'articolo del progetto ministeriale, che rende ineligibili i membri delle collegiate, si potrebbe ritenere che la giurisprudenza della Cassazione non si è voluta conservare. Ma io devo ritenere piuttosto che l'onore ministro, proponendo la ineligibilità dei membri delle collegiate, ha inteso di applicare questa disposizione ai membri delle collegiate conservate in Roma, per un riguardo dovuto alla Sede Apostolica, con la legge 19 giugno 1873, la quale estese alla provincia romana con importanti modificazioni le precedenti leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Queste mie osservazioni non danno luogo ad alcuno emendamento, semprechè la Commissione ed il ministro diano spiegazioni sufficienti; o, in altri termini, mi preme di sapere se si ritenga che i membri delle collegiate soppressesiano o no eligibili.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Le osservazioni fatte dal senatore Mantegazza avranno certo colpito il Senato, avvegnachè debba maravigliare ciascuno che le esclusioni possano arrivare a tal segno da impedire alle più insigni personalità dei grandi municipi di prender parte all'amministrazione del comune o della provincia. Ed invero è stato sì chiaro su questo argomento l'onorevole preopinante che non avrò da insi-

stere, ma, essendo del suo avviso, debbo invece osservare a lui ed al Senato che non basta togliere le parole « o sussidia » al quarto comma, perchè l'ultimo comma viene a rinnovare gli stessi sospetti, a rinforzare le stesse esclusioni e a metterci nello stesso pericolo di dovere privare le Amministrazioni comunali e provinciali di specchiati cittadini, di illuminate persone, solo per la ragione che appartengono, in modo diretto o indiretto, ad Associazioni che, sotto qualsiasi forma, ricevono sussidio dal comune o dalla provincia.

Evidentemente questo eccede ogni misura. Infatti, l'ultimo capoverso dice: « coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune od in Società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo ».

Trovo eccessiva la espressione « in qualsiasi modo ».

Può darsi il caso che si formi una Società anche a scopo di lucro, in una grande città, e che vi sia interesse a che il municipio, che non vi sarà rappresentato direttamente, epperò non vi avrà quella sorveglianza che può e deve avere sopra un Istituto direttamente sussidiato, abbia però grande interesse ad esservi indirettamente rappresentato.

Or bene, non potranno far parte di quella Società nè un assessore, nè un consigliere comunale, quando potrebbe essere utilissimo al comune che un assessore o un consigliere fossero appunto presenti alle deliberazioni di quella Società?

Senza estendermi maggiormente, poichè mi dovrebbero capire il ministro ed i grandi amministratori, mi pare che, dopo le parole dette dal senatore Mantegazza, sia così chiaro il concetto di non dovere esagerare in questo senso, che non dubito che il Senato vorrà accogliere la proposta, non solo di togliere la parola « sussidia » a quel capoverso, ma di modificare ancora, come crederà la Giunta centrale, l'ultimo capoverso dell'articolo.

E si noti bene che quando si esagerano certe precauzioni si va infallantemente a dar di cozzo contro la possibilità di ottenerne l'esecuzione.

Per esempio, e qui mi rivolgo direttamente all'onorevole ministro, ricevono stipendio maestri, professori di Istituzioni sussidiate, e nei

piccoli comuni havvi la questione dei medici condotti.

A parer mio, vi sono molti piccoli comuni che hanno poche persone capaci di amministrazione. Loro occorre non solo il medico condotto come consigliere, ma il Governo, che nomina finora i sindaci, ne ebbe molte volte bisogno per farlo capo dell'amministrazione locale...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore DI SAMBUY... e questo avviene tuttora. Abbiamo molti sindaci che sono medici condotti, quantunque la legge vigente non permetta neppure che siano eletti consiglieri!

Questo esempio ho citato soltanto per far vedere fin dove si va quando si esagera nella via delle esclusioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ritengo che l'ultimo alinea di questo art. 10 sia indispensabile per evitare che con mire d'interessi particolari si compromettano quelli del comune. L'articolo ha un alto scopo di moralità, che dev'essere raggiunto. La mia lunga esperienza mi ha dimostrato che avidi speculatori s'introducono direttamente od indirettamente, ed anche per interposte persone, negli appalti, e negli altri rami di servizio, da cui derivano interessi pecuniari; e come volete che costoro garantissero nei Consigli comunali gli interessi dei comuni, anzichè i propri? Il solo fatto di essersi un elettore intromesso nel Consiglio è un presupposto d'immoralità, poichè un uomo che si rispetta, non può essere giudice degli affari relativi all'azienda comunale, quando ha un interesse opposto pecuniario. Non mancano giudizi scandalosi e strepitosi per vertenze di simil natura, ed il legislatore deve intervenire per allontanare dai Consigli comunali coloro, che non fossero per proprio interesse protettori, ma malversatori dei comuni. (Bene.)

Senatore FINALI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, relatore. Lasciando in disparte come argomento molto più grave l'iniziativa degli emendamenti proposti dall'onorevole Digny, di cui parlerò in fine, incomincerò dal rispondere alle altre proposte che riguardano questo art. 10.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Mantegazza, la Commissione riconosce

unanimemente che in quella parola o sussidia vi è troppa larghezza; e che quando non si togliesse il « sussidia » o non si limitasse in qualche modo, potrebbe avvenire che fossero esclusi dalla rappresentanza comunale degli individui che hanno tutti i titoli per appartenervi; e sarebbe anzi danno per la pubblica Amministrazione se non vi appartenessero.

Atteso quello che è avvenuto da alcuni anni a questa parte negli Istituti di istruzione non solo superiore, ma anche media, la quantità di queste esclusioni diverrebbe grande; perchè abbiamo università, istituti tecnici, licei e scuole pratiche professionali che i comuni sussidiano, o concorrono nella spesa del loro mantenimento. D'altra parte, togliendosi la parola « sussidia », ci pareva che si spalancasse una porta.

Studiando una formola, non siamo riusciti a trovarne una che ci soddisfacesse del tutto; e credevamo l'avesse studiata e proposta l'onorevole Mantegazza.

Non è facile trovarla. Vi hanno alcuni istituti scolastici, i quali per atto governativo hanno preso una forma singolarissima.

Per esempio, il liceo comunale di Forlì è diventato governativo; ma il comune continua a corrispondere al Governo la somma degli stipendi che prima pagava agli impiegati propri; quindi l'insieme degli stipendi è soddisfatto dal bilancio comunale, ma il liceo non è più un istituto comunale, bensì governativo.

Questo fatto, che non è speciale, di Forlì, ma che si verifica in molti luoghi; ci ha resi incerti intorno alla formola da sostituire a quella parola sussidia...

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

Senatore FINALI, relatore... In quanto all'onorevole Miraglia, che mi è parso proporre di eliminare la parola collegiata, poichè l'art. 10 nella sua prima parte esclude dal Consiglio comunale i membri dei Capitoli e delle collegiate, fondandosi sulle disposizioni generali della legge del 1886 che abolisce le collegiate; mi permetta di fargli qualche osservazione in contrario, che mostrerà anche a lui, e spero anche al Senato, che è opportuno, anzi necessario, di mantenere quella qualificazione di membri di collegiate.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l'art. 25 della legge comunale e provinciale, che dichiara non eleggibili i membri dei Capitoli e delle collegiate, sia applicabile, anche

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

dopo la soppressione avvenuta per la legge del 15 agosto 1867, ai membri che ne facevano parte. Ad ogni modo, la disposizione dell'articolo 25 deve essere mantenuta nell'art. 10 di questo progetto di legge, perchè, con quella del 19 giugno 1873, art. 16, le collegiate sono state conservate in Roma e nelle sedi suburbicarie...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore FINALI, *relatore*... Difatti l'art. 16 della legge che estese alla provincia di Roma le leggi del 1866 e 1867 sulle « corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici », dice:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'art. 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente per i canonicati, benefici, cappellanie, abbazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 5 della stessa legge ».

Quindi, per le altre parti del Regno, per rispetto alla giureprudenza amministrativa ed anche giudiziale, in questo argomento; e per rispetto a Roma, per la chiara disposizione della legge, sembra alla Commissione evidente che la qualificazione contenuta nell'art. 10, e la designazione dei membri delle collegiate sia non oziosa, bensì necessaria ed opportuna.

Non è questione nuova; è stata discussa alla Camera dei deputati; e queste ragioni che noi abbiamo messo innanzi brevemente, là furono più largamente svolte, e fecero mantener nell'articolo la designazione dei membri delle collegiate.

In quanto alla proposta del senatore Di Sambuy, pare proprio a noi che bisogni eliminare con grandissima cura dalle Amministrazioni comunali tutti quelli che, per ragioni individuali o per una ragione collettiva alla quale essi partecipano, hanno un interesse contrario a quello del comune.

Quindi, in quanto a questo, la Commissione ringrazia l'onor. Miraglia dell'appoggio dato all'ultima parte dell'articolo.

A questo proposito, dall'onor. Di Sambuy ho sentito la affermazione d'un fatto, il quale dovrebbe essere impossibile, ove la legge vigente sia, com'è da presumere, rispettata.

Egli ha detto che non di rado si cerca il medico condotto per farne un sindaco. Ma questa

da parte del Governo sarebbe una violazione manifesta della legge.

La legge attuale vieta la nomina a sindaco del medico condotto e degli altri stipendiati dal comune.

Quindi, a nome della Commissione, dichiaro di mantenere il paragrafo secondo dell'articolo com'è proposto. Similmente pel paragrafo ultimo dell'articolo in quanto alla soppressione della parola « sussidia ».

Per altro, non sarebbe aliena la Commissione da qualche proposta, che limitasse e circoscrivesse la relativa incompatibilità determinata dalla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Mantegazza per...

Senatore FINALI, *relatore*. Debbo ancora rispondere sugli emendamenti dell'onor. senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Allora scusi, e prosegua pure.

Senatore FINALI, *relatore*. Gli emendamenti dell'onor. Digny hanno una eccezionale gravità, che egli stesso ha in parte riconosciuta. Con essi si muta assolutamente la base delle attuali rappresentanze comunali.

La Commissione prese in esame le ragioni alle quali egli li raccomandava.

Mi consenta il Senato di leggere quello che in proposito nella relazione della Commissione è scritto e che rappresenta l'opinione della maggioranza di essa:

« Alla maggioranza è parso che non sia da introdurre questa distinzione fra elettore ed eleggibile, la quale, oltre ad essere un principio nuovo nel nostro diritto pubblico, ha contro di sé la difficoltà, forse insuperabile, di porre giusti limiti di separazione fra elettori ed eletti, e va contro uno dei principi fondamentali del sistema rappresentativo liberalmente applicato; cioè rimettersene confidenti per la eleggibilità al discernimento degli elettori ».

In quanto a quest'ultima considerazione, l'onorevole Digny ha ricordato al Senato le parecchie leggi di incompatibilità, le quali sono state approvate.

Ma egli sa bene che la ragione di quella legge è stata sopra a tutto politica; che essa si applica ad un piccolissimo numero di persone; e che non se ne può trarre un argomento

per stabilire un principio così cardinale, e di una applicazione così generale nell'ordinamento delle Amministrazioni comunali.

La Commissione, quando esaminò la prima volta la proposta dell'onor. Digny, la considerò in relazione ad una proposizione di lui, ricordata anche nella relazione, vale a dire che presso a poco la lista degli eleggibili fosse contenuta nei limiti delle liste elettorali in conformità della legge vigente; ossia che la lista degli eleggibili comprendesse circa i due milioni di elettori che ora sono iscritti nelle liste amministrative. E malgrado che la Commissione ragionasse su questo presupposto, non credette potere accogliere la proposta dell'onor. collega.

All'atto pratico si avrebbe un fatto molto più grave, giacché non solo si introdurrebbe il principio nuovo del distinguere l'eleggibilità dall'elettorato, distinzione che non c'è nella legge politica, che non c'è nella legge relativa alle Camere di commercio, e che, per quanto io sappia, non c'è e non fu mai dal 1848 in poi in nessuno istituto politico del Regno; ma la proposta avrebbe per effetto di privare un grandissimo numero di cittadini del diritto di essere eletti rappresentanti nel rispettivo comune. E la dimostrazione è semplice.

La legge vigente al suo art. 17, notando i requisiti necessari per essere elettori e determinando la relativa quota di contribuzione, domanda L. 5 di contribuzione nei comuni di 3000 abitanti, L. 10 in quelli da 3000 a 10,000 abitanti, L. 15 in quelli da 10,000 a 20,000 abitanti, L. 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti, L. 25 in quelli oltre 60,000 abitanti.

La legge adunque non richiede più di L. 25 per essere elettori nel massimo comune del Regno. E tutti questi elettori, per disposizione dell'articolo 25 della legge stessa, sono eleggibili.

Or che cosa propone l'onor. Cambray-Digny? Mi dispiace molto ogniqualvolta son costretto a combattere l'opinione di un collega della Commissione, ma sono costretto ad esprimere l'opinione della sua maggioranza, che in questo è poi anche la mia individuale.

L'onor. Cambray-Digny propone che, per essere eleggibili nel comune inferiore a 3000 abitanti si debba pagare L. 30 d'imposta, in quelli da 3000 a 10,000 L. 50, in quelli da 10,000 a 20,000 L. 70, in quelli da 20,000 a 60,000 L. 100, in quelli da 60,000 in più L. 150.

Vale a dire, che per essere eleggibile nel più piccolo comune del Regno, bisognerebbe, adottando il suo progetto, pagare un'imposta maggiore di quella, che oggi si richiede per essere eleggibile nel maggiore dei comuni.

Infatti, per la legge vigente, si è eleggibile nel massimo comune con 25 lire d'imposta; e, secondo il progetto dell'onorevole mio amico Cambray-Digny, per essere eletti nel più piccolo comune, bisognerebbe pagarne 30, ossia 25 lire di più

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore FINALI, *relatore* Non faccio altri paragoni fra queste due tabelle; ma posso proprio affermare, ed è un confronto aritmetico, che si fa subito, che la proposta equivale ad elevare, per gli eleggibili, la quota di contribuzione al quintuplo, in alcuni casi, ed al sestuplo in altri.

Ora che in una legge, la cui presentazione è determinata da ragioni a tutti note, e che non occorre ripetere, si venissero a togliere quattro quinti o cinque sestimi al novero di quelli che attualmente sono eleggibili, a me pare proprio che sarebbe un'incongruenza grandissima.

E mi pare che questa considerazione da sola basti a far respingere l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny.

Potrei aggiungere che gli emendamenti rispetto agli elettori per requisito di capacità lasciano piccolissimo campo; perchè la eleggibilità vi è circoscritta a poche qualità personali, forse meno di quelle che comprende e annovera la legge vigente.

Quindi io ripeto che la Commissione, la quale credette di non potere accogliere il sistema nuovo, che troppo modestamente si chiama emendamento, proposto dall'onor. Cambray-Digny, quando presupponeva che egli volesse mantenere l'eleggibilità a tutti coloro che sono eleggibili in forza della legge vigente; tanto meno può consentire alla proposta, ora che è chiaro e dimostrato, come sarebbero esclusi dal rappresentare il proprio comune molti che ora godono di questo diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Dacché ho avuto la fortuna di avere concorde la Commissione nel principio generale del mio emendamento, io non

vorrò essere più realista del Re. Invece, siccome essa mi fa arbitro, mi invita, direi, a formulare un emendamento meno reciso, proporrei che, dopo le parole: « che essa amministra », si dicesse: « e per la massima parte sussidia ».

Siccome chi sussidia per la massima parte, chi dà più contributo, di solito amministra, ecco perchè non credeva necessario di ciò aggiungere; perchè di solito amministrazione e sussidio vanno d'accordo; ma dicendo: « per la massima parte sussidia », vorrà dire per più della metà, e quindi tutte le università ed Istituti superiori dove i comuni e le provincie non entrano che in piccola parte, potranno avere nel loro seno professori ed impiegati eleggibili.

Prego il relatore di accettare questo emendamento che è una transazione fra i due estremi, dire, cioè: « per la massima parte sussidia ».

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Forse non mi sono bene spiegato, altrimenti l'onorevole relatore non avrebbe tanto avversato la mia modesta proposta, la quale non può considerarsi come un emendamento, ma piuttosto uno schiarimento inteso a coordinare questo secondo comma dell'articolo con le precedenti leggi di soppressione.

Gli ecclesiastici godono, come ogni altro cittadino, l'esercizio del diritto di elettorato politico ed amministrativo: sono esclusi soltanto quelli che hanno cura di anime e doveri inerenti ad uffici ecclesiastici, non perchè sono preti, ma perchè non devono essere distratti dagli uffici divini per le cure annesse al loro ufficio. Per la soppressione delle collegiate, i membri restano semplicemente ecclesiastici; e non avendo obblighi d'ufficio, rientrano nella categoria comune degli ecclesiastici. Nè dicasi che vi sarebbe diversità di trattamento tra i membri delle collegiate di Roma e quelli delle altre provincie, poichè queste ultime furono e non sono più membri di collegiate, mentre i membri delle collegiate di Roma vivono ed hanno le loro cure annesse a beneficio.

L'onor. Finali mi ha citato la giurisprudenza amministrativa, che potrebbe essere autorevole; ma l'ultima parola spetta, quando si elevano contestazioni, all'autorità giudiziaria, e guai se questa, dimenticando la sua indipendenza voluta dalla legge a norma di civil garanzia, si rendesse pedissequa della autorità amministrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Capirà il Senato che davanti ad una sentenza dell'onorevole relatore, che dichiara non vera....

Senatore FINALI, *relatore*.... Non ho detto che non è vera, ma che non può esser vera.

Senatore DI SAMBUY. Comunque siasi espresso il relatore, chiaramente volle affermare meno esatto quanto affermai ed affermo. Forse l'onorevole Finali, che tante cose sa, non ne ricorda una in questo momento: « fatta la legge, trovate l'inganno ».

Ora io confermo aver veduto, non in uno, ma in più comuni, dei medici condotti essere sindaci. Questo fatto non può essere contestato, poichè glielo potrei provare.

Ma, signori, è evidente che ogniqualvolta si esagera nel voler creare delle esclusioni, si corre nel pericolo di veder eludere la legge.

L'onor. senatore Miraglia si è diretto a me dicendo che aveva tante prove della necessità dell'ultimo capoverso da me combattuto; ma l'onor. Miraglia sa meglio di me che le cose semplici sono facili a osservarsi, mentre le complicate portano sempre gravissimi inconvenienti.

Con quest'ultimo capoverso, me lo perdoni, ma ella impedirà a delle persone per bene, delicatissime, di prender parte all'amministrazione, perchè riconosceranno che la legge non lo consente; ma ai mestatori ed intriganti ella non impedisce il passo, perchè credendo di chiuder loro la porta, li vedrà entrare dalla finestra.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, se non fosse un sentimento profondo di convinzione al quale io non so resistere, non oserei continuare in questa discussione dopo le parole del mio amico l'onorevole relatore. dopo il timore che anche per parte dell'onorevole ministro il mio emendamento non sia accettato.

Ciò nonostante, o signori senatori, siccome io ho la convinzione che la mia proposta sarebbe veramente il modo di fare una legge provinciale e comunale seriamente liberale e condurrebbe a regolarizzare tutte le Amministrazioni dello Stato, io non posso a meno d'insistere fino in fondo a sostenere questo emendamento. Non abuserò però della pazienza del Senato.

L'onorevole relatore, al quale son grato delle parole con cui cominciava il suo discorso, ha insistito sopra quei due argomenti, che, cioè, il diritto pubblico italiano non ammette la distinzione tra gli elettori e gli eleggibili; che il diritto pubblico italiano si fonda nella fiducia, nel senno e nel discernimento degli elettori.

Io non mi diffonderò su questi due punti. Ho richiamato l'attenzione del Senato sulle leggi di incompatibilità; potrei citare più di un articolo perfino di questo stesso progetto di legge, informati a tutt'altro che alla fiducia nel discernimento degli elettori.

Io non insisterò, o signori, e mi basterà quello che ho detto per constatare, che il legislatore italiano si è sempre ritenuto autorizzato a limitare le facoltà di eleggere tutte le volte che lo ha creduto nell'interesse pubblico.

Il principio fondamentale del nostro diritto pubblico è questo. Ora, l'occasione di adoperare con maggiore latitudine questo principio, la offre certo questa legge che noi discutiamo, cioè la riforma comunale e provinciale.

L'onorevole Finali ha preso per bandiera contro le mie proposte e le mie argomentazioni il fatto che io propongo una limitazione alla lista degli eleggibili, che li renderebbe meno numerosi degli attuali elettori che sono gli attuali eleggibili, salvo le solite limitazioni vigenti. Ebbene, o signori, io non lo nego.

La legge attuale fa elettore ed eleggibile chi paga cinque lire.

Evidentemente volendo fare una lista di eleggibili e volendo prendere per criterio che il censo supponga un vero interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, evidentemente non si potrebbe ammettere in questa lista chi paga solamente cinque lire.

Ma l'onorevole Finali è passato liscio sopra un'altra parte del mio emendamento; è passato liscio sopra quella parte che riguarda la capacità di amministrare. Anzi ha detto che io aveva racchiuso in limiti molto ristretti questo criterio della capacità.

Orbene, o signori, la lista di quelli che sarebbero eleggibili ai Consigli comunali e provinciali ai termini del mio emendamento è precisamente la medesima lista di quelli che attualmente sono elettori per capacità, e comprende i militari decorati per atti di valore, i decorati per atti di coraggio o di umanità; i professori

ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, veterinari approvati. Comprende insomma tutti quelli che, per titoli di capacità, la legge attualmente ammette come elettori e come eleggibili.

La diminuzione dunque che io propongo è solamente dalla parte del censo, e senza dubbio io la propongo perchè è necessario che chi entra nei municipi per titolo di censo sia persona che abbia un interesse effettivo alla buona amministrazione del comune o della provincia.

Mi dice l'onor. Finali che questo è un cambiamento che a lui sembra gravissimo.

Io rispondo, o signori, che qui si tratta di fare una riforma della legge comunale e provinciale, e quando si tratta di fare una riforma e che si presenta un modo di migliorarne sensibilmente le condizioni, io non mi arresto tanto facilmente a quel che è stato detto finora.

Se si vuol fare una riforma, evidentemente bisogna in qualche parte importante modificare quel che è stato finora.

Ma, o signori senatori, io mi richiamo a quel che ho avuto l'onore di dire or ora; io intendo che questo mio emendamento sia collegato con quelli che diminuiscono la ingerenza governativa, che diminuiscono la tutela, che assicurano e fondano sul serio un'autonomia dei comuni e delle provincie.

Quando si tratta di ottenere questo scopo che, - parliamoci chiaro - è il vero scopo liberale della legge, signori senatori, non mi pare che ci sia da preoccuparsi se da coloro, che senza altre qualità che il censo, sono chiamati nei Consigli comunali e provinciali si esige che paghino una imposta che rappresenti un censo il quale dia qualche guarentigia.

Ecco, o signori, il concetto mio.

Io non dirò di più.

Il Senato sarà giudice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scalini.

Senatore SCALINI. Io non credo che la proposta fatta dal senatore Mantegazza sciolga tutti i dubbi che possono sorgere nella applicazione, e mi spiego.

Mi si presenta subito, appena intesa la sua formola, un'incertezza.

Io credo che i casi di ineleggibilità che sca-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

turiscono dall'articolo, che ora discutiamo, si applichino anche al Consiglio provinciale, perchè la ragione è uguale.

Ora, il Consiglio comunale ossia il comune sovviene per metà gli stipendi dei docenti delle scuole tecniche; la provincia corrisponde metà degli stipendi a tutti i professori degli Istituti tecnici, ma non basta, deve somministrare tutto il materiale scientifico, deve pagare del proprio nella totalità gli assistenti. Quindi è che in tali Istituti è molto maggiore la somma di concorso del comune o della provincia nel sostenerli che non la parte che corrisponde il Governo.

Ora, io domando al signor senatore Mantegazza: tutti i professori delle scuole tecniche, degli Istituti tecnici sarebbero esclusi dal poter sedere nel Consiglio o sarebbero ammessi?

Lei mi risponderà subito che intende che debbano essere ammessi. Ma io credo, specialmente quando si parli dei Consigli provinciali, che dovrebbero essere tutti esclusi, secondo la sua proposta, perchè è maggiore la somma che spende la provincia, che non quella che dà il Governo; ecco l'incertezza che si presenta.

Secondo me, bisogna trovare un'altra formola; secondo me si dovrebbero escludere coloro che sono iscritti nominativamente sui ruoli del comune o della provincia ed omettere la parola *sussidio*.

Nel concorso delle spese cui accennava un momento fa, non si parla nominativamente di tutte le persone stipendiate; è iscritta complessivamente la somma che la provincia o il comune paga, e non le singole persone. Sono iscritte solo quelle che sono dipendenti dai suddetti enti e prestano il loro servizio, la loro opera presso questi Istituti e che sono pagati totalmente dalla provincia o dal comune. Per gli altri è posta in bilancio una somma complessiva che si versa nelle casse dello Stato, ed è lo Stato che paga.

Per cui io dubito che, adottando la detta formola, non nasca subito l'incertezza nell'applicazione. Secondo me, il meglio è di togliere la parola *sussidio* e non escludere quelli che sono iscritti nel bilancio dello Stato e non nel bilancio ossia nei ruoli della provincia o del comune.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Mi pare che forse ci potremmo mettere d'accordo, essendo una sola questione di forma quella che ci divide. Tutti siamo d'accordo che la parola *sussidio* costituisce un ostracismo esagerato. Però, per l'onorevole relatore il cancellare la parola *sussidio* è troppo. Ora, siccome ciò che concorre ad esercitare influenza sull'animo dei consiglieri, più che il sussidio, è la possibilità di essere revocati o la possibilità di essere nominati; così proporrei di aggiungere alla parola *sussidio* le altre: *concorrendo nella nomina*.

Così il professore rimarrà eleggibile nei luoghi dove comune e provincia non concorrono che in piccola parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. A nome della Commissione dichiaro che, mantenendo la parola *sussidio* con l'aggiunta di questa condizione che l'Amministrazione debba concorrere nella nomina, rendesi accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Mantegazza.

PRESIDENTE. Prego di riflettere che qui parliamo di amministrazione e non di professori o di maestri.

Colle sole parole, *concorrendo nella nomina*, il senso non correrebbe.

Senatore MANTEGAZZA. L'aggiunta da me fatta è questa: *sussidio concorrendo nella nomina*.

PRESIDENTE. Bisognerebbe aggiungere: *degli impiegati di esse*, perchè si riferisce alle Amministrazioni.

Senatore MANTEGAZZA. Sta bene.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Mi pare che sarebbe molto più semplice fare un nuovo capoverso e dire: « Coloro che sono nominati dal comune ad impieghi stipendiati presso istituzioni da esso sussidiate ».

Voci. No, no.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Dal momento che la Commissione accetta il mio emendamento, mi sembra inutile un'altra dizione; ciò che esercita l'influenza è la nomina.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Man-

tegazza di inviare al banco della Presidenza la sua proposta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi desta meraviglia che si sia discusso tanto sulla seconda parte dell'art. 10, senza ricordare che i medesimi principi furono stabiliti nell'art. 3 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. Se mai il concetto dell'on. Mantegazza venisse accettato, noi avremmo due categorie di cittadini - tolta ai consiglieri comunali la incompatibilità per quelle ragioni per le quali è proibito di essere deputati - gli uni favoriti, gli altri esclusi.

L'art. 3 della legge da me citata suona così: « Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, ed in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o garanzia di prodotti ed interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato ».

Ora, quale è lo scopo della seconda parte dell'articolo 10? È questo: il legislatore vuole che nei Consigli del Comune non entrino individui i quali siano impegnati a fare gli interessi delle imprese o società sussidiate, anzichè quelli del Comune. Si vuole mettere il cittadino in condizione tale che la sua coscienza non sia spesso in conflitto tra l'interesse proprio ed il dovere dell'ufficio a cui è nominato.

Mi pare quindi che l'articolo potrebbe stare quale è.

Duolmi di non potere essere d'accordo col senatore Miraglia.

Perchè si deve lasciare la eleggibilità ai membri delle collegiate sopresse, mentre si toglie a quelli delle conservate?

Le collegiate sopresse sono nelle condizioni medesime delle conservate, finchè vive il titolare che n'era stato investito.

La legge, è vero, ha dichiarato non dovere esse più esistere, ma ha detto pure che il titolare debba continuare durante tutta la vita ad esercitare l'ufficio religioso; ora costui deve per legge essere ineleggibile.

Si vuol insomma che il prete resti nella chiesa, il cittadino al municipio.

Con la proposta del senatore Miraglia noi avremmo una categoria privilegiata di preti, i quali potrebbero entrare nei Consigli comunali, mentre negheremmo tale facoltà agli altri delle collegiate conservate, ai quali sarebbe dato l'ostracismo. Sarebbe un'ingiustizia, questa disparità di trattamento.

Passo alla proposta più grave, che è la seconda di quelle presentate dal senatore Cambray-Digny, il quale con l'aggiunta all'articolo 25 era stato molto largo, ed avrebbe voluto dare il diritto elettorale a chiunque pagasse imposte comunali; ed ora, quantunque egli dica che la sua proposta è liberale, farebbe invece, una restrittiva.

Essa creerebbe una categoria speciale di eleggibili, ed escluderebbe tutti quelli che la legge dichiara elettori. È vero che l'onorevole Cambray-Digny ha copiato una parte dell'articolo 18 della legge vigente, ma ha dimenticato che nell'articolo quinto della legge che discutiamo furono riconosciuti quali elettori amministrativi tutti coloro che sono indicati nell'articolo 2 e nell'art. 100 della legge elettorale politica, e che per questa disposizione da voi accettata sono compresi nell'elettorato amministrativo, non solamente coloro che l'onorevole senatore Digny predilige, ma anche moltissimi altri che egli vorrebbe escludere.

Aggiungete che l'onor. senatore Digny, nel suo emendamento, stabilisce tre categorie, e lo fa in modo tale da rendere più grave l'ingiustizia della sua proposta.

Egli fa una categoria di eleggibili ai Consigli provinciali e comunali; una seconda di coloro che sarebbero eleggibili unicamente ai Consigli provinciali; e finalmente una terza di coloro che sarebbero eleggibili solamente ai Consigli comunali. Io davvero non capisco queste suddivisioni.

Eppoi, giova osservare, che, pei deputati al Parlamento, i quali naturalmente debbono adempiere ad un ufficio assai più interessante di quello del consigliere comunale, non fu messo alcun limite, e fu lasciata agli elettori piena balia di scegliere gli individui che essi credessero degni di esercitare il mandato legislativo...

Senatore CAMBRAY-DIGNY... Salvo l'incompatibilità.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro del-*

l'interno... La legge d'incompatibilità qui non entra affatto...

E pei consiglieri comunali e provinciali, il cui ufficio è di minore importanza, si vorrebbero stabilire limiti e restrizioni, con possibile danno della pubblica amministrazione.

Parrebbe che l'onorevole senatore Digny, col suo emendamento, volesse una legge di capacità, legge cotesta abbastanza nuova, e non tentata ancora in nessun paese di Europa.

Alcuni pubblicisti hanno espresso l'opinione che pur giovasse imporre studi speciali e condizioni scientifiche a coloro che dovessero essere deputati o consiglieri; ma, se pur ne fosse il caso, dovremmo cominciare dal costituire una speciale università di studi, e pretendere di mandarvi a scuola i cittadini, prima di ritenerli degni del mandato legislativo o amministrativo.

Cotesto sistema ha potuto essere desiderato, ma non fu mai attuato, e cotesti uffici fu sempre ritenuto dovessero essere lasciati alla fiducia degli elettori. Comprendo benissimo come con un semplice decreto reale non si possa dare virtù, intelligenza e sapere ad un senatore, e non possano parimenti gli elettori politici dare uguali qualità ad un deputato. Nulladimeno, è sempre miglior consiglio non limitare i poteri degli elettori, continuare nell'attuale sistema, che è quello di lasciare piena libertà agli elettori stessi, lasciare che essi spazino liberamente nella scelta dei loro rappresentanti.

Ora, lo ripeto, la proposta del senatore Digny sarebbe, come s'è visto, una legge restrittiva anziché libera e.

Non capisco poi la ragione di un censo speciale per gli eleggibili.

Alla Camera vi fu chi voleva stabilire un censo speciale, appunto per rendere efficace la responsabilità dei cattivi gestori del danaro pubblico.

Ma se tale pur fosse il concetto del senatore Cambray-Digny, poche parole di risposta basterebbero.

Egli vorrebbe che fossero nominati consiglieri, e quindi sindaci, nei Comuni la cui popolazione è al di sopra di 60 mila abitanti, coloro che pagano 150 lire d'imposte. Ora, nel comune di Napoli, di Roma, di Milano, le 150 lire non rappresenterebbero mai la grande fortuna che

viene amministrata. Quindi, vera e seria responsabilità non vi sarebbe.

Se l'onorevole senatore intendesse trarne invece indizio di capacità, sarebbe peggio. Avviene spesso che un professionista ne sappia e valga meglio di colui che paga un censo di 150 lire o poco più. Posto ciò, il vantaggio non lo veggio da alcun lato; la disposizione non farebbe che stabilire un ostracismo ingiusto, e questo è contrario alla libertà.

Dopo ciò, prego il Senato di respingere tutti gli emendamenti, perchè nessuno di essi corrisponde....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno... ai principi di libertà e di giustizia ai quali è informata questa legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io son molto onorato delle parole con le quali ha cominciato a parlare del mio emendamento l'onor. ministro, ma mi rincresce che egli non l'abbia accettato, e abbia anzi definito come illiberale il concetto che mi sono permesso di sottoporre al Senato.

L'onor. ministro non se l'abbia a male, ma io non posso sottopormi a questa sentenza.

Per me, quando nei Consigli entrano coloro che per posizione, per istruzione, anche senza censo, potrebbero essere capaci di dirigere l'amministrazione, ritengo che la legge sarebbe sempre abbastanza liberale.

L'onor. ministro non può dissimularlo; egli ammette una grandissima larghezza nell'elettorato amministrativo, ma ne diffida; e quando si viene all'esercizio delle funzioni, l'ingerenza del Governo diventa tale che ogni libertà della sua legge scompare.

Questa è l'impressione che io ne ho, ed è dietro a questa impressione che mi sono permesso di fare questo ed i successivi emendamenti.

Finalmente l'onor. ministro diceva: voi forse avete creduto con questa limitazione per parte del censo di dar vita al concetto della responsabilità.

Dico una parola su questo punto.

Io debbo osservare che la legge ammette la idea della responsabilità degli amministratori, ma la limita al sindaco ed alla Giunta in quanto possono oltrepassare nelle spese le autorizza-

zioni concesse. Io ciò non disapprovo; anzi, credo che il problema della responsabilità per i corpi deliberanti sia difficile a risolversi e nemmeno lo risolve questo disegno di legge. Ai sindaci, agli assessori si può però applicare, quando non sieno nullatenenti ed abbiano una reputazione da conservare. Così il vostro progetto di legge introduce una garanzia vera di buona amministrazione.

Ciò io ho creduto di rispondere all'appunto che l'onor. ministro mi fece intorno alla responsabilità, e dichiaro che mi rimetto intieramente al Senato per quanto giudicherà intorno al mio emendamento.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. A me pare che se l'istituzione riceve dal comune o dalla provincia un sussidio determinato dalla legge, come, ad esempio, avviene per gli Istituti tecnici e per le scuole tecniche cotesto sussidio non debba rendere ineleggibile lo stipendiato dalla istituzione stessa. Invece, se la provincia ed il comune accordano, senza esservi obbligati, un sussidio alla istituzione, sussidio che potrebbe essere aumentato o diminuito secondo l'opinione o l'interesse dei consiglieri, in questo caso mi pare evidente che non dovrebbe essere ammessa l'eleggibilità degli impiegati che ricevono stipendio o salario dall'istituzione sussidiata dal comune o dalla provincia.

Quindi io propongo il seguente modestissimo emendamento: dopo le parole: « coloro che ricevono lo stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia », si aggiunga: « quando il sussidio non sia obbligatorio per legge ».

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo avviso intorno a questo emendamento dell'onor. Riberi?

Il senatore Riberi propone che dopo le parole « amministra o sussidia » (io l'ho udito, non l'ho scritto) si aggiunga: « quando il sussidio non sia stabilito per legge ».

Senatore Riberi vuole mandarmi scritto il suo emendamento?

Senatore RIBERI. « Quando non sia obbligatorio per legge »; ecco tutto.

Senatore FINALI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, relatore. Non sono stato

così pronto a rispondere, perchè mi era malagevole sentire l'opinione di tutti i miei colleghi della Commissione, e perchè in questa materia c'è molta casuistica.

Bisognerebbe riguardare a molti casi pratici. Per esempio, ho sentito dire che non vi sono comuni tenuti a corrispondere sussidi determinati per legge. Di leggi generali mi pare non ve ne sia alcuna. Quando il concorso del comune nella spesa sia portato da legge speciale, e il comune faccia parte nell'amministrazione, onde l'individuo stipendiato facendo parte del comune possa influire nelle nomine, si cade in una condizione di ineleggibilità.

La Commissione non ha avuto campo di esaminare accuratamente sotto tutti gli aspetti la proposta dell'onor. Riberi; e quindi, in quanto alla proposta dell'onor. Riberi, come rispetto a quella dell'onor. Mantegazza si rimette a quanto deciderà il Senato.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Io ho domandato la parola unicamente per togliere un equivoco.

Io ritengo che se l'impiegato riceve uno stipendio dalla Istituzione che il comune amministra sia sempre ineleggibile; nel caso invece in cui riceve stipendio da un'Istituzione non amministrata dal comune, ma semplicemente sussidiata, io intenderei, lo ripeto, chi si faccia una distinzione; se il sussidio è obbligatorio per legge allora l'impiegato dell'Istituzione si può eleggere consigliere comunale; se per contro il sussidio è volontario, è l'impiegato ineleggibile.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa proposta?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ne accetto nessuna.

Senatore RIBERI. La ritiro.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento Riberi, io debbo dichiarare che il signor senatore Mantegazza ha sostituito alla sua prima proposta la seguente: « Coloro che ricevono lo stipendio o salario dal comune o dall'Istituzione che amministra o sussidia concorrendo nelle nomine dei loro salariati o stipendiati ».

Ora verremo ai voti.

Nell'art. 10 avverto essere succeduto un errore di stampa, per cui si è ristampato: sono ineleggibili: invece devo dirsi: sono eleggibili

tutti gli elettori, eccettuati, ecc., e cioè tutte le categorie che vengono appresso.

A quest'articolo, anzi al suo primo comma, è contrapposto l'art. 10, proposto dal senatore Cambray-Digny ed altri, del quale do lettura.

Art. 10.

Sono eligibili ai Consigli comunali e provinciali:

I membri delle accademie la cui nomina è approvata dal Re;

I membri delle Camere di commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re o addetti agli uffici del Parlamento;

I militari decorati per atto di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, veterinari approvati.

Sono inoltre eligibili ai Consigli provinciali coloro i quali pagano lire cento di imposte dirette di ogni natura.

E finalmente sono eligibili ai Consigli comunali coloro i quali pagano imposte dirette di ogni natura nella misura che segue:

Nei comuni di una popolazione che non supera	3,000 abitanti	L.	30
da 3,000 a 10,000	id.	»	50
da 10,000 a 20,000	id.	»	70
da 20,000 a 60,000	id.	»	100
da 60,000 in là		»	150

Però quando la lista degli eligibili non riuscisse doppia dei consiglieri assegnati al comune, codesto numero si completerà coi maggiori imposti.

Agli altri commi dell'art. 10 in votazione il senatore Cambray-Digny ed altri propongono un emendamento, che essi chiamano articolo 10 bis, ma che corrisponde precisamente alla materia trattata nei commi successivi dell'art. 10.

Ne do lettura:

Art. 10 bis.

Non sono eligibili al Consiglio comunale e rispettivamente a quello provinciale, quantunque compresi nelle categorie descritte nel precedente articolo:

Gli ecclesiastici e i ministri di culti che hanno giurisdizione o cura di anime, i chiamati a farne le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari governativi, i quali esercitano vigilanza sulle Amministrazioni comunali e provinciali e gli impiegati dei loro uffici;

Gli impiegati stipendiati ed i salariati del comune, della provincia e delle istituzioni da esse amministrate e sussidiate;

Gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza.

Coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o provinciale, o che non hanno reso il conto di precedenti esercizi;

Coloro che hanno lite vertente col comune o colla provincia;

Coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune o della provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro scvenute in qualsiasi modo dal comune o dalla provincia.

Non sono eleggibili al Consiglio provinciale coloro che non hanno domicilio nella provincia e non pagano imposta fondiaria o di ricchezza mobile.

Senatore RIBERI. Domando la parola per una osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Nel progetto ministeriale sono distinti gli articoli che riguardano l'ineleggibilità a consigliere comunale e l'ineleggibilità a consigliere provinciale. Invece l'emendamento 10 bis proposto dagli onorevoli senatori Cambray-Digny, Sonnino ed altri, non solo confonde i due articoli, cioè l'art. 10 e l'art. 71, ma viene a modificare essenzialmente quest'ultimo articolo.

E basta fare un confronto tra i due articoli per convincersene. Vi è infatti una differenza tra la dizione dell'art. 71 del progetto, il quale dice che sono ineleggibili: « coloro che hanno stipendio dalla provincia, da altre aziende e

dai corpi morali sussidiati dalla provincia »; e la dizione dell'emendamento che è concepito in questi termini: « gli impiegati stipendiati ed i salariati del comune, della provincia e delle istituzioni da esse amministrare e sussidiate ».

Secondo il progetto ministeriale, basta che l'istituzione sia sussidiata; invece l'emendamento richiede che sia amministrata dalla provincia e sussidiata.

Inoltre, nell'emendamento non si fa più cenno dell'ultimo paragrafo dell'art. 71 che dice: « I magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione ».

A me dunque sembra che i due art. 10 e 71 del progetto ministeriale debbano rimanere distinti e che conseguentemente su di essi si debba fare la discussione e la votazione separata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Volevo far osservare che quell'*e sussidiate* è errore di stampa e deve dire *o sussidiate*. A me era sembrato possibile, per non tornare due volte sullo stesso argomento, di comprendere qui l'uno e l'altro caso, distinguendoli colla parola *rispettivamente*. Ora io mi rimetto al Senato.

Io ho detto da principio: « Non sono eleggibili al Consiglio comunale e rispettivamente a quello provinciale, quantunque compresi nelle categorie descritte nel precedente articolo... i seguenti, ecc. ».

E s'intende così che sono trattati egualmente la provincia e il comune.

PRESIDENTE. Non occupiamoci per ora dell'articolo proposto dal senatore Digny col n. 10 *bis*, il primo a mettersi in votazione essendo l'art. 10. L'avvertenza del senatore Riberi mi pare esatta; perchè la proposta Cambray-Digny tratta e risolve tutta la materia dei Consigli comunali e provinciali; mentre l'articolo della legge a cui essa è contrapposta tratta soltanto dei Consigli comunali. Quindi bisogna torre dall'emendamento tutto ciò che riguarda i Consigli provinciali, altrimenti non saprei come fare a porre ai voti due cose non omogenee.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non lo vedo necessario: qui si tratta della eleggibilità, e ci sono tre specie di eleggibili: quelli eleggibili per

capacità, tanto ai Consigli comunali che provinciali: ci sono poi gli eleggibili per censo, cioè un censo solo per i Consigli provinciali, mentre poi per i Consigli comunali c'è una graduazione secondo l'estensione dei comuni. Così ci si forma un concetto della eleggibilità.

La seconda parte si potrebbe dividere e mandarla dove si parla di province. Ma poichè la questione sta tutta nella limitazione della eleggibilità, io pregherei il signor presidente di mettere in votazione la prima parte dell'emendamento, quello intestato *articolo 10*, perchè, evidentemente, se questo non passa, non ci occupiamo più del resto.

PRESIDENTE. Io non avrei difficoltà; ma ad una condizione, che ella cancellasse al principio dell'art. 10, dove dice: « Sono eligibili ai Consigli comunali e provinciali » le parole « e provinciali », perchè poi la materia dei Consigli provinciali è trattata tutta dall'art. 71; e che vi cancellasse anche tutti gli altri accenni ai Consigli provinciali.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Allora bisognerebbe anche togliere quel paragrafo dove è detto: « Sono inoltre eligibili ai Consigli provinciali coloro i quali »...

PRESIDENTE. Io porrei ai voti la prima parte del suo emendamento dalle parole: « Sono eleggibili » fino dove dice: « i procuratori presso i tribunali », poi passerei a questa: « e finalmente sono eleggibili ai Consigli comunali... »: l'ultima parte poi ancora non bisognerebbe votarla.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'ultima parte riguarda i comuni soltanto.

PRESIDENTE. Bisognerebbe levare la parte di mezzo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Si possono levare le parole « e provinciali » al primo alinea e togliere l'alinea: « sono inoltre, ecc. ».

PRESIDENTE. Va bene.

Il signor senatore Cambray-Digny propone di correggere il suo emendamento in questo modo. Lo rileggo:

Art. 10.

Sono eligibili ai Consigli comunali:

I membri delle Accademie la cui nomina è approvata dal Re;

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

I membri delle Camere di commercio;

Gl'impiegati civili e militari in attività di servizio o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re o addetti agli uffici del Parlamento;

I militari decorati per atto di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, veterinari approvati.

E finalmente sono eleggibili ai Consigli comunali coloro i quali pagano imposte dirette di ogni natura nella misura che segue:

Nei comuni di una popolazione che non supera	3,000 abitanti	L.	30
da 3,000 a 10,000	id.	»	50
da 10,000 a 20,000	id.	»	70
da 20,000 a 60,000	id.	»	100
da 60,000 in là		»	150

Però, quando la lista degli eligibili non riuscisse doppia dei consiglieri assegnati al comune, codesto numero si completerà coi maggiori imposti.

PRESIDENTE. Sta bene?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Sta bene.

PRESIDENTE. Il comma del progetto ministeriale a cui si contrappone questo emendamento è il seguente:

« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici ».

Io pongo ai voti l'emendamento del senatore Cambray-Digny non eccettato né dal ministro, né dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva).

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La prego riflettere che siamo in votazione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho chiesto la parola per ritirare gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. I quali cadono da sé. S'intende.

Ora vengono gli altri comma del progetto ministeriale che ho già letto ed ai quali il senatore Mantegazza contrappone l'emendamento già letto più volte; emendamento che il ministro non accetta e pel quale la Commissione se ne rimette al Senato.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva l'emendamento del senatore Mantegazza).

Pongo ora ai voti l'art. 10 del testo proposto dal ministro e dalla Commissione, che fu già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di due progetti di legge.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per « Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gl'insegnanti nell'istruzione primaria », l'altro per « Riordinamento del Collegio Asiatico in Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e rimessi agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione. Si passa all'art. 11; ne do lettura:

Art. 11.

Oltre, i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono né elettori né eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finché non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Però la incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento.

Il senatore Rossi A. propone a questo articolo di sopprimere l'aggiunta finale: « Però la incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento ».

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Io domando alla Commissione di concedere la soppressione dell'ultimo comma aggiunto al progetto ministeriale.

L'onorevole relatore si esprime così nella sua relazione riguardo a questa aggiunta:

« In quell'articolo ai falliti è usato un trattamento più duro, che non ai condannati a pene correzionali e criminali, i quali, scontata la pena od ottenuta la riabilitazione, acquistano o riacquistano il diritto elettorale. I falliti invece e quelli che fecero cessioni di beni sono esclusi dall'elettorato e dalla eleggibilità, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; la quale condizione è ben raro, e quasi casuale, che possa adempirsi, giacchè è appunto l'impotenza di soddisfare ai propri creditori, che determina il fallimento: laonde i falliti, per sola conseguenza di mal riusciti negozi e di sfortuna, si trovano in fatto nelle stesse condizioni di quei fraudolenti, che furono condannati per reato di frode, e che la legge allontana per sempre dalle urne elettorali.

« Finchè dura il suo stato di fallimento, non converrebbe al certo che il fallito fosse elettore ed anche eleggibile; ma lo stato di fallimento

cessa, oltrechè per virtù della soddisfazione integrale d'ogni debito, per effetto della omologazione del concordato tra i creditori, non più soggetta a reclamo. Cessato lo stato di fallimento, sembra che cessar debba ogni incapacità civile e politica.

« E così la legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 rende appunto i falliti incapaci di elettorato e di eleggibilità solo finchè duri lo stato di fallimento. Epperò la modificazione che proponiamo avrà lo stesso effetto anche nei riguardi delle elezioni amministrative ».

Evidentemente la Commissione intese di pareggiare l'elettore amministrativo, nel caso presente all'elettore politico, poichè la legge elettorale del 20 gennaio 1882, all'art. 88, porta questo: « Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento ».

Qui l'onor. relatore pareggia l'omologazione del concordato al pagamento integrale dei debiti dei falliti portato dall'art. 26 della legge comunale e provinciale.

Ma non pare a me sia così.

L'omologazione è una formalità che approva il concordato a cui il fallito può mancare; la riabilitazione vien dopo compiuto l'atto del pagamento. E si rende necessaria una seconda sentenza perchè il fallito sia veramente riabilitato. Si potrebbe verificare altrimenti il caso che un fallito che prometta il 10 per cento ai suoi creditori, omologato l'atto, divenga per tal fatto elettore ed eleggibile. Potrebbe anche essere eletto sindaco e trovarsi in presenza dell'art. 813 del Codice di commercio che stabilisce: « Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute può chiederne la risoluzione; la maggioranza è formata secondo le disposizioni dell'art. 833 ».

Or mi pare che un sindaco od un consigliere comunale che si trovasse in queste condizioni non si troverebbe in buon arnese per essere nè elettore nè eleggibile. In questo caso è evidente che tra la legge elettorale amministrativa e la legge elettorale politica deve passare una grande differenza.

Un voto politico assolve l'eletto da molte eccezioni; ben altro è il voto amministrativo in questa contingenza, e certo fu questo il pensiero

che dicesse la Camera elettiva a non riportare nella presente legge l'art. 88 della legge elettorale politica.

L'onorevole relatore commiserà i mal riusciti negozi e la sfortuna nei falliti.

Lasciamo là la parola *sfortuna* che è una parola molto elastica. In ogni modo, a lenire gli effetti dell'art. 26 della legge comunale e provinciale, sta l'art. 839 del Codice di commercio, il quale dice:

« Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che, mercè l'adempimento anzidetto, resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

« L'adempimento degli obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale ».

Anche per gli altri casi che non sono quelli pronunziati dall'onorevole relatore, i tribunali già usano molta indulgenza; sono molti i casi in cui si mette in pratica dai tribunali la parola *speciali riguardi*; ma almeno l'art. 839 non cancella i falliti dall'albo finchè non hanno pagato.

Se poi fosse necessario dimostrarlo con dati di fatto sul progresso straordinario dei fallimenti nel Regno, faccio presente all'onorevole relatore come, dopo la promulgazione del Codice di commercio nuovo, abbiamo avuto una progressione tale di fallimenti, da raggiungere il centocinquanta per cento da allora....

Senatore FINALI, *relatore* Sono i trattati di commercio.

Senatore ROSSI A. Non mi pare, onor. Finali, perchè l'ultimo trattato fu rinnovato nel 1882 e il crescendo dei fallimenti comincia proprio d'allora.

Mi stia attento:

Nel 1883 ne abbiamo avuti 725; nel 1884, 854; nel 1885, 1123; nel 1886, 1306; nel 1887, 1603; nel 1888, in soli 10 mesi, 1824, e in questi 10 mesi furono chieste 73 moratorie delle quali già parecchie furono dichiarate in fallimento. Anzi a questo proposito si era già insinuata nel pubblico la speranza che si sarebbe venuti

a qualche ritocco del nuovo Codice di commercio a questo riguardo, poichè era stata eletta una Commissione governativa; ma tale speranza ora è svanita.

Mi piace poi informare il Senato che le cause che determinano i fallimenti, oltre di quelle accennate dalla relazione di sfortuna, cioè, e di male riusciti negozi, ve ne ha di più, molte di più, che provengono o da colposa negligenza o da frode. Potrei narrare molti fatti notori e resi oramai comuni, ma non mi estenderò su questo argomento per non annoiare troppo il Senato.

Replico tuttavia che l'art. 839 del Codice di commercio è molto tollerante, ed i tribunali lo applicano molto spesso per lenire le condizioni di tutte quante le qualità dei falliti.

Il relatore tuttavia dice: « ai falliti è fatto un trattamento più duro che non ai condannati a pene criminali e correzionali ».

Questo non è esatto, perchè l'omologazione porta elettori degli individui i quali non hanno pagato un soldo a nessuno dei loro creditori, non hanno subita nessuna pena, mentre che i condannati hanno già subita la pena quando vengono in quelle condizioni per essere elettori.

Convieni vedere come si trattano altrove i falliti delle categorie non nominate dall'onorevole relatore.

In Inghilterra, in un congresso delle Camere di commercio inglesi, tenutosi nel mese scorso di settembre a Cardiff, furono prese deliberazioni molto severe che ho qui formulate, ma che non leggerò perchè mi accorgo che il relatore è stanco.

Senatore FINALI, *relatore*. No, no, tutt'altro.

Senatore ROSSI A. Io prego quindi la Commissione, non fosse altro per norma sua e per avvalorare il mio dire, di prendere cognizione delle deliberazioni che hanno preso le Camere di commercio inglesi il 25 settembre riguardo ai fallimenti e troverà che in quel paese eminentemente commerciale, più assai del nostro, sono ben lontani da usare quelle riabilitazioni avanti tempo che sarebbero portate da questa aggiunta della Commissione. Onde io prego il Senato di nuovo a voler lasciare l'articolo come ci venne dalla Camera dei deputati e non accettar l'aggiunta della Commissione.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Sonnino propone a questo articolo 11 di aggiungere un comma:

e) « coloro che esercitano la questua ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Sonnino.

Senatore SONNINO. È vero che sta dinanzi al Senato un progetto che proibisce questa questua, ma per ora non è legge dello Stato; ma poi, quando anche diventasse legge, io dubito che sia applicata in modo così rigoroso e perfetto, che non ci siano più questuanti; se non altro rimarranno i frati.

Io credo che nè la Commissione nè il presidente del Consiglio troveranno difficoltà di aggiungere questo comma che non viene che in aiuto della legge che voteremo appresso.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Canonico ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Una modesta osservazione io vorrei fare alla lettera c di quest'articolo. Il progetto ministeriale meritamente esclude dal novero degli elettori e degli eleggibili quelli che sono condannati per reato contro la proprietà o contro il buon costume; ma mi pare che abbia dimenticato una classe di condannati a cui pure si dovrebbe rivolgere l'attenzione; vale a dire coloro i quali siano stati condannati per avere eccitato all'odio fra le varie classi sociali.

Se vi sono persone meritevoli di essere escluse dal novero degli elettori e degli eleggibili mi paiono queste.

Comprendo benissimo il motivo, non dirò di questa dimenticanza, di questa omissione. La ragione mi pare questa: che, secondo il Codice vigente, non vi era fra le provocazioni a delinquere questa figura speciale; ed i reati che più le si avvicinavano erano collocati fra i reati contro la sicurezza dello Stato. Si comprende quindi che non si volessero escludere dall'eleggibilità e dall'elettorato i condannati per reati politici.

Ma ora che nel progetto del nuovo Codice penale abbiamo, sotto il titolo dell'istigazione a delinquere, anche l'eccitamento all'odio fra le classi sociali e che quindi siffatto reato rientra fra i delitti comuni, non sarebbe fuori di luogo quest'aggiunta.

Perciò mi permetto di proporre che dopo le parole *falsa testimonianza*, si aggiungano e seguenti: *per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali*, ecc.

Il rimanente sarebbe come nel testo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Su questo capoverso aggiuntivo nell'art. 11, io devo richiamare alla memoria del Senato che, quando venne in Senato la discussione della legge elettorale politica, una identica disposizione esisteva nel progetto; ed io sostenni in quella memoranda discussione il mio avviso con tutte le forze dell'animo mio che durar dovesse la incapacità del fallito sino alla riabilitazione. Ma l'onorevole presidente del Consiglio Depretis ed il ministro della giustizia onorevole Zanardelli, oratore facendo ed incaricato di sostenere il progetto per esserne stato il relatore ed il propugnatore, come ministro, nella Camera elettiva, mentre non dissentivano dalla mia opinione, mi fecero una dolce violenza, premurandomi di ritirare la mia proposta, poichè si aveva tanta carne al fuoco, che per sostanziali emendamenti quella legge da me tanto desiderata, dovendo ritornare alla Camera elettiva, avrebbe suscitato vive ed appassionate discussioni. Io, che per mia natura sono conciliativo, apprezzai la ragione politica che indusse il Governo a farmi ritirare l'emendamento, lo ritirai.

Ora che l'articolo aggiuntivo proposto concorda con la legge elettorale politica, devo essere conseguente a me stesso, insistendo per vederlo approvato.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Non è che il relatore fosse stanco, onor. Rossi, ma egli ha fatto un movimento perchè gli pareva che nella sua argomentazione il relatore fosse messo in mostra, quasi come un difensore dei falliti.

Ora la Commissione ha proposto semplicemente che la incapacità dei falliti finisca col cessare dello stato di fallimento.

Veramente quando si parla di questi falliti non si parla di bancarottieri o di frodatori, i quali sono soggetti al Codice penale; e la loro condizione è regolata dal paragrafo c di questo articolo che riguarda i condannati per reato di furto, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, ecc., ecc.

Qui si parla solo dei falliti che sono caduti in quel miserando stato, senza che possano essere imputati di alcun fatto delittuoso.

Nel ragionamento, col quale il relatore ha creduto di raccomandare al Senato l'adozione di

quell'aggiunta, vi saranno certamente molte cose disputabili. Qualunque altro senatore avrebbe potuto dar ragione di quell'aggiunta meglio di me. Ma se ci mettiamo a discutere anche gli argomenti, coi quali una Commissione raccomanda una sua proposta al Senato, allora proprio nessuno può dire dove andrebbero a finire le discussioni.

È un fatto o non è un fatto che secondo questo articolo i condannati, una volta espiata la pena, diventano elettori; mentre i falliti senza corso di delitto non diventerebbero mai elettori, altro che nel caso che avessero fatto un'eredità o fosse loro venuta una fortuna, colla quale avessero potuto mettersi in grado di pagare i loro debiti?

Fareste a questi disgraziati un trattamento molto peggiore di quello che si fa a dei veri rei.

Di più; è vero o non è vero (e qui rispondo anche all'onor. Miraglia che può avere avuto delle buonissime ragioni per sostenere la tesi contraria); è vero, o non è vero, ripeto, che nell'art. 88 della vigente legge elettorale politica è scritto, che sono incapaci di essere elettori o eleggibili i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento? È innegabile.

Dunque come mai l'uomo che credete capace e degno di diventare rappresentante della nazione in Parlamento, lo volete escludere dal Consiglio comunale del suo paese?

Lasciando a parte tutti i ragionamenti dall'onor. Miraglia già fatti intorno alla legge elettorale politica, poichè questa ora è quello che è, la Commissione per quest'insieme di considerazioni prega il Senato di approvare l'aggiunta, che essa ha proposto all'art. 11 del progetto di legge.

In quanto all'aggiunta dell'onor. Sonnino, sarò anche più breve.

È evidente che i questuanti non possono, non debbono entrare nel corpo elettorale; ma in quest'art. 11 vi è abbastanza per escluderli, perchè nel comma *d* si dice: Non sono nè elettori nè eleggibili « coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di beneficenza e delle congregazioni di carità ».

Evidentemente i questuanti debbono essere esclusi.

L'onor. Sonnino poi trova troppi questuanti,

e pone perfino tra questi i frati, i quali non esistono più, almeno per legge.

Di più abbiamo la nuova legge di pubblica sicurezza. Mi pare che non ci sia da dubitare, che venga approvata la disposizione contenuta in quel progetto di legge, che esplicitamente proibisce, e credo, punisce la questua. Ad ogni modo è indubitato che dall'insieme dell'art. 11 risulta che i questuanti non possono essere compresi nelle liste elettorali del comune.

In quanto alla proposta fatta dal senatore Canonico, mi pare che l'aggiunta sia opportuna; e se ci fosse venuta in mente a noi l'avremmo proposta; di modo che lo ringrazio, anche a nome dei miei colleghi della Commissione, di questo suggerimento.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Sono oggi così infelice nelle mie espressioni, che sono frainteso dall'onor. Finali, il quale, anche in altre quistioni, ha avversato talune mie proposte. E come? Mentre altri valenti oratori hanno oppugnato il suo articolo aggiuntivo, ed io lo ho sostenuto, forse debolmente, egli mi fa un carico per essermi a lui associato? (*ilarità prolungata*).

Non voglio essere ringraziato, poichè aborrisco i ringraziamenti; ma almeno di non vedere sdegnato contro di me l'onor. Finali, il quale per altro continua a volermi bene. (*ilarità*).

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io ho una sola raccomandazione da fare all'onorevole ministro dell'interno. Credo la questione abbastanza grave per essere certo di vedere accettata la mia osservazione.

Alla lettera *d* dell'art. 11 è stabilito che non possono essere nè elettori nè eleggibili i ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico, ecc.

Vi sarà una difficoltà in alcuni comuni, una impossibilità in molti altri di avere al municipio gli elenchi di questi sussidiati per poter rettificare le liste elettorali.

Mi rivolgo perciò all'onorevole ministro affinché dia le opportune istruzioni ai prefetti onde gli istituti di beneficenza siano costretti d'uf-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

ficio a dare l'elenco delle persone sovvenute ai municipi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Corte.

Senatore CORTE. Desidererei che per coloro che sono stati condannati per reato di eccitamento all'odio tra le classi sociali si andasse molto a rilento prima di dichiararli indegni del diritto elettorale.

Io non sono socialista, ma credo che le teorie socialistiche siano troppo intimamente connesse colla questione politica per poter prendere una decisione di quella natura.

Le rivoluzioni non sono tanto lontane da noi per dovere obliare che molte di esse hanno avuto una grandissima parte del loro fondamento nella questione sociale.

Io non divido le teorie di Carlo Max o di Enrico George; ma se per caso uno di quegli individui, per un reato commesso o colla stampa o colla parola per eccitare odio tra le classi sociali fosse stato condannato, e che per ciò perdesse il diritto elettorale, non mi parrebbe giusto.

Quando si tratta di reati che sono ritenuti reati comuni per comune consenso, ciò va benissimo; ma per certi reati, per quanto deplorabili, e per quanto sia necessario che l'azione della legge sia pronta per tutelare l'ordine sociale, mi pare che sia prudente andare adagio a dar loro un significato di reato comune.

Sono troppi gli esempi in cui le questioni politiche sono diventate sociali e le questioni sociali sono diventate politiche, perchè noi proclamiamo così facilmente che quello che può essere ritenuto reato sociale sia considerato reato comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. Innanzi tutto debbo chiedere scusa all'onorevole senatore Miraglia, che per certo mi compiacco di avere aderente alla mia opinione piuttosto che avversario; ma i miei onorevoli vicini come mi avevano distratto, impedendomi di sentire bene ciò che egli aveva detto, mi avevano già avvertito che io avevo equivocato sul significato della parte principale del suo discorso, dimodochè io medesimo avrei fatta la rettificazione...

Senatore RUSSI A. Domando di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*... Dirò all'onorevole Corte che anch'io da principio avea provato un

certo dubbio, all'annuncio della proposta del senatore Canonico, perchè mi ricordai dei tempi infausti, nei quali qualunque aspirazione ad un migliore ordine di cose, non di rado veniva qualificata come eccitamento all'odio di alcune classi contro altre classi della società. Ma io ho fiducia nella magistratura illuminata e liberale del mio paese.

Io credo che per alcuna opinione, per quanto radicale, o religiosa, o filosofica, o politica, o sociale, nessuno debba andare mai in prigione.

Credo che per subire una pena criminale ci vogliano gli estrinseci che costituiscono il reato, e che non si incorra nella pena quando non si faccia altro che manifestare delle opinioni...

Senatore DEODATI. Giudizi di tendenza.

Senatore FINALI, *relatore*. I giudizi di tendenza sono proprio dei governi passati.

Senatore DEODATI. Sono di tutti i tempi.

Senatore FINALI, *relatore*. Spero di no.

Dunque io pregherei il mio amico senatore Corte di considerare la proposta dell'onorevole senatore Canonico sotto questo aspetto; e confidando nelle chiare disposizioni del liberalissimo nostro Codice penale e nel senno e nella virtù della magistratura, non credere che possa mai avvenire che siano condannati come delinquenti gli uomini, che possono vagare nel campo delle utopie, ma senza eccitare con pericolo pubblico le varie classi all'odio ed all'estermio tra di loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Tanto l'onor. Errante nel suo discorso dell'altro ieri, come il senatore Finali nel suo discorso di oggi, hanno voluto esagerare quanto io ho detto riguardo alle riabilitazioni contemplate da questo articolo.

Io spero che non mi crederete il persecutore degli sventurati. Spiacque all'onorevole Finali che io citassi la relazione sua; ho dovuto citarla perchè trattandosi di una aggiunta all'articolo, non proveniente dalla Camera elettiva, ma dalla Commissione, era necessario il leggerla al Senato per conoscere le ragioni ed il concetto che l'hanno determinata.

L'onorevole Finali non vede dinanzi a sè che dei falliti sfortunati, ed io gli dichiaro che l'80 od 85 % dei fallimenti in Italia sono fallimenti dolosi, che rappresentano molte volte una speculazione. Non si hanno che a leggere i diari

speciali che se ne occupano, e vorrei dire non si ha che ad interrogare il primo che s'incontra.

L'aggiunta della Commissione senatoria ha fatto una penosissima impressione in tutte le piazze commerciali del Regno. Ve lo dico, giacchè l'onorevole Finali è così poco condiscendente, tale aggiunta servirà ad animare invece i poco onesti.

I fallimenti in cinque anni sono cresciuti del 150 % e parrebbe maligna l'interruzione fatti dall'onorevole Finali quando disse che ciò provenne dai trattati di commercio, perchè i trattati di commercio, lo ripeto, si sono fatti nel 1882, si sono solamente denunciati l'anno scorso, ed hanno cessato in febbraio di quest'anno.

Nè io ho mai inteso qui farmi fautore della rottura dei trattati di commercio: per me, persona, non fanno nè caldo nè freddo; solo amo che le questioni restino nel loro vero campo senza allusioni che qui non entrano punto.

È vero o non è vero, dirò anch'io coll'onorevole Finali, che voi potete eleggere con quest'aggiunta un sindaco il quale sia trascinato dai creditori a pagare i suoi debiti come è detto nell'art. 843 del Codice di commercio?

Io non posso mettere a parallelo uguale un eletto politico che si può trar fuori financo dalle prigioni in qualche circostanza e mandarlo al Parlamento, con un fallito il quale possa essere eletto ad amministrare i beni dei suoi comunisti.

Siamo pur liberali, ma non facciamo largo ai falliti per curare le sostanze dei cittadini che possono essere gli stessi i quali vennero manomessi dal fallimento.

Non si può ammettere che la Camera elettiva, che procedeva a compilare questa legge elettorale politica parallelamente colla legge del 1882, incorresse in un'omissione, non abbia visto quello che ha visto l'onor. Finali.

Questo non si può ammettere; se il Senato non ammette la distinzione di fatto da me dimostrata, non saprei più che dire. Se si toglie l'aggiunta della Commissione non ci sarà almeno la obiezione, fatta valere per altri emendamenti, per parti già votate dalla Camera dei deputati; questa non essendo che una aggiunta della nostra Commissione.

Ed io prego di nuovo il Senato a volere accettare la mia proposta, e lo assicuro che in tutto il ceto commerciale onesto del paese farà

ottima impressione. Diversamente animeremo i disonesti a continuare ancora a fare non solo delle speculazioni, anzi ad accrescerle....

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore ROSSI A.... Io non mi dilungherò di più. Ripeto che avrei tutta una storia da raccontare; ma io non intendo di prolungare oltre questa discussione; voti il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Canonico.

Senatore CANONICO. L'ora è tarda, e non stancherò il Senato.

Mentre ringrazio l'onor. relatore della Commissione, il quale a nome di essa si è compiaciuto di accettare il mio emendamento, a completare quanto egli giustamente disse e a dissipare i dubbi dell'onor. senatore Corte, che riconosco sembrare a prima giunta fondati, mi permetterò di aggiungere che i dubbi da lui espressi avrebbero potuto sussistere rimpetto al Codice attuale.

Imperciocchè, come ho già osservato, ivi non si parla dell'eccitamento all'odio tra le classi sociali; e di reati congeneri si parla soltanto nel titolo relativo ai delitti politici.

Ma il progetto del Codice penale, il quale, benchè non sia ancora adottato nella sua formula definitiva, è adottato però nei principi fondamentali, ha saviamente fatto una distinzione ben netta fra i turbamenti che si eccitano nel seno della società allo scopo di attentare alla integrità della patria od ai poteri dello Stato, e gli eccitamenti all'odio fra le varie classi sociali, i quali non hanno nulla che fare col turbamento dell'ordine politico, ma tendono solo a turbare la pubblica tranquillità e divengono fonte di disordini e di reati.

Non occorre ripetere che in fatto di discussione di opinioni vi è massima libertà nel nostro paese e nessuno fu mai processato per semplici opinioni manifestate a viva voce e per le stampe.

Può quindi esser certo il senatore Corte che colla mia proposta non si corre alcun pericolo che possa venire menomata la pienezza della libertà politica.

PRESIDENTE. Il senatore Finali, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Forse avrei fatto meglio a non interrompere il senatore Rossi, ma certo egli ha fatto cosa più grave che non io ad interromperlo; quando ha detto che ho fatto una

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

allusione maligna, poichè non è nella mia natura la malignità.

PRESIDENTE. Dichiaro che la parola mi è sfuggita altrimenti non l'avrei lasciata correre.

Senatore RUSSI A. Io la revoco.

PRESIDENTE. Non avendola udita io, vuol dire che era già revocata di fatto. (*ilarità*).

Senatore FINALI, *relatore*. Ringrazio il signor presidente; e non aggiungo altro perchè questo incidente è esaurito. Ma sono tuttavia obbligato a spiegare il mio concetto; perchè credo profondamente, che il disagio commerciale e le disgrazie finanziarie che si sono avute in gran numero in Italia, e che si avranno ancora in numero pur troppo progressivo, provengono dalla nuova politica doganale che si è iniziata, il cui culmine è la mancanza di trattati.

In quanto poi all'aver colla nostra proposta incoraggiato la speculazione dei fallimenti, me lo permetta l'onor. senatore Rossi, può essere soltanto una frase uscita dalla sua bocca, non può essere un suo concetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Nell'art. 88 della legge elettorale politica è scritto che non possano essere elettori nè eleggibili i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento. Se mai vi è qualche difetto nella proposta dell'onor. Finali, esso consiste nella forma, e non nel concetto.

Io trascriverei qui le parole della legge elettorale politica.

Senatore FINALI, *relatore*. Sì, sì!

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. All'onor. senatore Sambuy risponderò che il ministro chiederà a tutti i governatori degli Istituti Pii di mandare ai Municipi una statistica dei poveri che sono in detti Istituti, affinchè se ne servano nella redazione delle liste elettorali.

L'aggiunta dell'onor. senatore Canonico la Commissione l'ha accettata, e l'accetto anch'io.

All'onor. Sonnino io non fo che una sola preghiera, ed è di ritirare la sua seconda aggiunta, la quale non è necessaria. L'art. 67 della legge di pubblica sicurezza, attualmente in vigore, è l'ultima disposizione di legge dell'accantonaggio legale.

Nella legge di pubblica sicurezza, che la Camera dei deputati ha votato, e che ormai è sotto

il vostro esame, la mendicizia nei luoghi pubblici od aperti al pubblico è vietata. La questua, non solo non è permessa, ma diviene un reato, e sarà punita.

Io credo che quella legge si pubblicherà contemporaneamente alla legge comunale, e però la proposta dell'onor. Sonnino entra nel piano della nostra riforma.

PRESIDENTE. L'onor. Sonnino insiste nel suo emendamento?

Senatore SONNINO. Dopo le spiegazioni dell'onor. presidente del Consiglio lo ritiro.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a volermi mandare la nuova redazione dell'ultimo comma dell'art. 11.

La Commissione propone di sostituire all'aggiunta che essa aveva fatta all'art. 11: « Però la incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento » il seguente paragrafo che chiamerebbe e):

« e) Non sono nè elettori nè eleggibili i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento ».

Il signor ministro accetta questa proposta.

Il signor ministro accetta pure — ed anche la Commissione — la proposta del senatore Canonico, che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: « falsa testimonianza o calunnia », nel comma c le parole: « per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali ».

Metterò quindi ai voti per la prima la proposta Canonico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la proposta della Commissione, inquantochè l'emendamento soppressivo dell'onor. Rossi non si può votare; di emendamenti soppressivi non ve ne sono. Il votare contro la proposta della Commissione equivale a votare in favore della soppressione voluta dall'onor. Rossi.

Coloro i quali approvano il comma proposto dalla Commissione sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo finalmente ai voti il complesso dell'art. 11, così emendato.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1888

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

II. Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel Mar Rosso.

La seduta è sciolta (ore 6 $\frac{1}{2}$).

